

Medipass
Advanced Medical Services



MODELLO ORGANIZZATIVO

Documento descrittivo del Modello di Organizzazione e
di Gestione
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Revisione di febbraio 2019

STRUTTURA

PARTE GENERALE	4
PARTE SPECIALE – CODICE ETICO.....	29
PARTE SPECIALE – STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	45
PARTE SPECIALE – SISTEMA SANZIONATORIO.....	50
PARTE SPECIALE ARTT. 24, 25 E 25 TER - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI	62
PARTE SPECIALE ART. 25 TER - REATI SOCIETARI	74
PARTE SPECIALE ARTT. 25 BIS E 25 BIS.1 - FALSITÀ IN MONETE E SEGNI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	84
PARTE SPECIALE ART. 25 QUINQUIES - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	92
PARTE SPECIALE ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	99
PARTE SPECIALE ART. 25 SEPTIES - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	108
PARTE SPECIALE LEGGE 146/2006 - REATI TRANSNAZIONALI	115
PARTE SPECIALE ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	125
PARTE SPECIALE ART. 24 TER - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'ECONOMIA	139
PARTE SPECIALE ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	149
PARTE SPECIALE ART. 25 NOVIES - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	154
PARTE SPECIALE ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	162
PARTE SPECIALE ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI	167
PARTE SPECIALE ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	189
PARTE SPECIALE ALTRE FATTISPECIE DI REATO.....	196



Medipass
Advanced Medical Services



PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.2.	GLI AUTORI DEI REATI-PRESUPPOSTO.....	5
1.3.	I REATI PREVISTI DAL DECRETO	5
1.4.	SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	14
1.5.	CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	15
2.	IL MODELLO ADOTTATO DA MEDIPASS.....	17
2.1.	MOTIVAZIONI DI MEDIPASS ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	17
2.2.	FINALITÀ DEL MODELLO.....	17
2.3.	STRUTTURA DEL MODELLO.....	18
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3.1.	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3.2.	DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	20
3.3.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.4.	REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
3.5.	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ...	22
4.	FORMAZIONE E INFORMATIVA	25
4.1.	LA COMUNICAZIONE INIZIALE	25
4.2.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	25
4.3.	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	25
5.	SISTEMA SANZIONATORIO.....	26
6.	VERIFICHE PERIODICHE.....	27
7.	MODELLO E CODICE ETICO	27

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione dell'art.11 della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", (di seguito, per brevità, anche "D.Lgs. 231/2001", "Decreto 231" o semplicemente "Decreto"); entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un **regime di responsabilità amministrativa** (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), **che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso fatti illeciti** espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio siano stati compiuti i reati in discorso.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira pertanto ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.2. GLI AUTORI DEI REATI-PRESUPPOSTO

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- **da persone fisiche che rivestono posizioni c.d. apicali:** ovvero da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo¹;
- **da persone fisiche sottoposte** alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati².

1.3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano di seguito le categorie di reato che, allo stato attuale, sono incluse nel perimetro di applicazione del Decreto:

¹ art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001

² art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001

Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

In particolare si fa riferimento ai seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)³;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)⁴
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁵;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)⁶;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)⁷;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁸.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la L. n. 48 del 2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, adottata a Budapest il 23 novembre 2001, e delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato definitivamente il 27 febbraio 2008, viene aggiunto l'art. 24-bis al D.Lgs. 231/2001, relativo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (inclusi i cosiddetti "cyber reati"). Si tratta dei reati di:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

³ L'art 25 del D.Lgs 231/01 prevede che l'art 319 è aggravato ai sensi del 319-bis (Circostanze aggravanti) quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

⁴ L'art. 321 c.p. prevede che "le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

⁵ Articolo modificato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190.

⁶ L'ambito di operatività di tale articolo è stato ampliato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3 con l'aggiunta al primo comma, dopo il numero 5-bis, dei seguenti "5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali" e "5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali" e con la soppressione dal comma 2, numero 2), del seguente testo: "qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria".

⁷ Introdotto dalla Legge Anticorruzione del novembre 2012.

⁸ Introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n.3.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa nell'economia

L'art. 24 ter è stato introdotto a seguito dell'approvazione della legge in materia di sicurezza pubblica, in particolare dall'art. 2, c. 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che amplia le tipologie di reati presupposti, prevedendo:

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6)⁹;
- Associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)¹⁰;
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la Fede Pubblica - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'articolo 25 bis è stato introdotto a seguito della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. In dettaglio ricomprende:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

⁹ Modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07/01/2017.

¹⁰ Articolo così modificato dall'art. 1 della l. 17/04/2014, n. 62 e successivamente dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 e dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)¹¹;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", con l'art. 15, co. 7, lettera b) introduce nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25-bis.1, segnando l'ingresso delle fattispecie di reato connesse ai delitti contro l'industria e il commercio, ed in particolare:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 - Reati Societari

Il 16 aprile 2002 il Decreto è stato integrato con dell'articolo 25 ter¹², a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 61/02, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". L'articolo 25 ter è stato successivamente integrato dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 190/12 cosiddetta "Anticorruzione" e ulteriormente modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015. Ad oggi i reati ricompresi nella presente categoria sono:

- False comunicazioni sociali - relativo alle società non quotate (art. 2621 c.c.)¹³;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali - relativo alle società quotate (art. 2622 c. 1 e 2 c.c.);

¹¹ Gli artt. 473 e 474 c.p. sono stati introdotti a seguito dell'approvazione della Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15.

¹² L'articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: **falso in prospetto** (art. 2623, comma 2, c.c. – abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e **falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione** (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 comma 34 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

¹³ Gli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c. sono stati aggiunti dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificati dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.

- Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁴;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹⁵
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)¹⁶;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. 1 e 2 c.c.).

Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 - Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25 quater è stato introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto¹⁷:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

¹⁴ Inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012), e successivamente modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019 n.3, (con tale modifica ora è prevista la procedibilità d'ufficio).

¹⁵ Nuova fattispecie di reato introdotta dal D.Lgs. 38/2017. Art. modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n.3, pertanto ora è prevista la procedibilità d'ufficio.

¹⁶ Modificato dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

¹⁷ L'art. 25 quater richiama inoltre l'art.1 decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successivamente abrogato dal D.Lgs 1 marzo 2018, n. 21.

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art. 25 quater.1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la personalità individuale

L'art. 25 quinquies è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003 e successivamente integrato dalla legge n. 38 del 06/02/2006, dalla legge n. 39 del 4 marzo 2014 e dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016. Si tratta dei reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis co. 1 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis co. 2 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter co. 1-2 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter co. 3-4 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)¹⁸;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)¹⁹;
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)²⁰;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)²¹.

Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di abuso di mercato

L'art. 25 sexies è stato introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)²²;

¹⁸ Articolo aggiunto dalla legge n. 38 del 06/02/2006.

¹⁹ Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha introdotto dopo il secondo comma dell'art. 601 i seguenti commi "La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

²⁰ Articolo aggiunto dalla legge n.39 04/03/2014, art. 3.

²¹ Introdotta a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016, della Legge n. 199/2016 recante le "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

²² Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", ha modificato l'art. 184 TUF estendendo le ipotesi in cui è possibile comunicare informazioni

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)²³.

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Con l'introduzione dell'art. 25 septies, successivamente modificato dall'art. 300, del D.Lgs. 81/2008 (TU Sicurezza sul lavoro), viene estesa la responsabilità degli Enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche, con riferimento, in particolare a:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.).

Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 25 octies è stato introdotto dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, che recepisce la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L'elenco dei reati presupposto si estende pertanto a:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.)²⁴.

Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

La promulgazione della Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale. La definizione di "reato transazionale" è contenuta nell'art. 3 della legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art. 3, lett. a), b), c) e d)]. I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti:

- Reati di associazione
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);

privilegiata senza incorrere nella fattispecie criminosa e ampliando la portata applicativa del comma 3-bis dell'art. 184 mediante l'inclusione degli strumenti finanziari come definiti dal novellato art. 180 del TUF".

²³ Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", ha modificato l'art. 185 TUF.

²⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale", in vigore dall'01/01/2015.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);
- Reati concernenti il traffico di migranti
 - Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998);
- Reati concernenti l'intralcio alla giustizia
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 novies, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c), amplia le tipologie di reati presupposto della responsabilità amministrativa ai delitti compiuti in violazione del diritto d'autore, come di seguito individuati:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a) bis, l. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti con contrassegni della SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171bis c.1, l. n. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o cessione in locazione di banche di dati (art. 171bis, co. 2, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa (art. 171ter, l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171septies, l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171octies, l. 633/1941).

Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, nel modificare l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n° 116 ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato, introducendo l'art. 25 decies, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, il quale identifica come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all' art. 377-bis c.p., "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, ha introdotto l'art. 25 undecies che amplia le tipologie di reati presupposto della responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reato in materia ambientale di seguito riportate:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA);
- Inquinamento/omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA);
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA);
- Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti; violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA);
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3-bis e 6, l. 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (art. 3, l. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)²⁵;
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, recante le norme in attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui

²⁵ Gli articoli 452bis, 452quater, 452quinques, 452octies e 452sexies c.p., Tit. VI-bis, sono stati introdotti dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.

soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione, ha introdotto l'articolo 25 duodecies, successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161²⁶ e prevede:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare²⁷;
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato²⁸;
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato²⁹.

Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

Il Disegno di Legge n. 4505-B, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", approvato dalla Camera dei Deputati in data 08/11/2017 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies, che comprende i reati di cui all'art. 3, comma 3-bis della L. 654/197530, contestualmente modificato che punisce la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Successivamente tale articolo è stato abrogato dal D.lgs. 21/2018 senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Contestualmente il medesimo Decreto ha introdotto nel Codice Penale l'art. 604-bis (reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

1.4. SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni amministrative a fronte del compimento degli illeciti di cui al Decreto medesimo:

- (a) sanzioni pecuniarie;*
- (b) sanzioni interdittive;*
- (c) confisca;*
- (d) pubblicazione della sentenza.*

(a) Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono decise dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determinerà:

- sia il **numero delle quote**, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- sia l'**importo della singola quota**, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

²⁶ "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" (cosiddetto Codice Antimafia).

²⁷ In particolare, per rilevare ai fini della responsabilità amministrativa, ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 22 del Testo Unico sull'immigrazione, la condotta dovrà avere ad oggetto almeno tre lavoratori, ovvero lavoratori occupati che risultino essere minori in età non lavorativa, ovvero ancora i lavoratori occupati dovranno essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

²⁸ Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998, introdotto dalla Legge 161/2017.

²⁹ Art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998, introdotto dalla Legge 161/2017.

³⁰ Legge di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7 marzo 1966.

(b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito, e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste. In particolare le principali sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Giudice determina il tipo e la durata – da 3 mesi a 2 anni - delle sanzioni interdittive, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati, nei casi più gravi, in via definitiva.

Per completezza, si ricorda che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

(c) Confisca

È sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto del reato** (utilità economica immediata ricavata), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) Pubblicazione della sentenza

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.5. CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'Ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale **mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto, da parte dei soggetti espressamente individuati dal medesimo.**

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche e differenti di **esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente** per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti nel paragrafo 1.2 "Gli autori dei reati-presupposto" del presente documento).

Nel caso di **reati commessi da Soggetti Apicali**, come statuito dall'articolo 6 del Decreto, è previsto l'esonero dalla responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato ad un Suo organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di **reati commessi da Soggetti Sottoposti**, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'Ente è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In tale circostanza la prova della responsabilità dell'ente grava sulla pubblica accusa.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA MEDIPASS

2.1. MOTIVAZIONI DI MEDIPASS ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Medipass S.r.l. (si seguito "Medipass" o la "Società"), al fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello").

Medipass ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente all'emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti di Medipass e di tutti gli altri soggetti allo stesso cointeressati (Fornitori, Partner, Investitori, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Medipass nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Medipass ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002, approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002, e aggiornate a marzo 2014. Con riferimento alla Parte Speciale relativa ai Reati Ambientali, la Società ha inoltre tenuto conto di quanto indicato nella circolare n. 15 del 28 maggio 2012 emessa da Assonime.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Nell'adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società persegue, oltre al beneficio dell'esimente, anche l'obiettivo di integrare nel suo complesso il proprio Sistema di Controllo Interno, assicurandone nel tempo l'aderenza alle buone pratiche e ad elevati standard etici, favorendo al contempo un'efficiente gestione dell'attività aziendale.

Il Modello predisposto da Medipass si fonda sull'implementazione di un sistema di procedure organizzative operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/processi di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (Risk Management);
- definiscono un sistema diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un sistema normativo composto da un **Codice Etico**, che fissa le linee di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
 - un **sistema di deleghe e di poteri** aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - la **definizione di strutture organizzative** coerenti idonee, fra l'altro, a controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta divisione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- attribuiscono ad un organismo di vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono, pertanto, quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alle eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Medipass, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Medipass;
- ribadire che Medipass non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Medipass intende attenersi.

2.3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello, descritto e composto in un complesso articolato di documenti, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Medipass, ed è composto dai seguenti elementi:

- Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Parte Generale e Parti Speciali tra cui il Sistema Disciplinare e il Codice Etico);
- Organismo di Vigilanza;
- Formazione e informativa;
- Le procedure e le norme interne emanate dalla Società ed al cui integrale rispetto sono chiamati tutti i soggetti apicali e subordinati cui le stesse risultino applicabili.

Ne consegue che con il termine "Modello" deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutte le norme interne e le procedure con impatto sulle previsioni dello stesso e sulle finalità ivi indicate, attualmente in vigore o successivamente adottate.

(a) Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" relative al Codice Etico, alla struttura organizzativa, al sistema sanzionatorio, nonché alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". La nomenclatura delle Parti Speciali afferenti alla trattazione di reati non segue un ordine sequenziale, in quanto fa riferimento esclusivamente ai reati per la quale la Società è risultata sensibile nell'assessment condotto.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione di Medipass provveda ad operare simili aggiornamenti, integrazioni o introduzione delle singole "Parti Speciali".

Il Modello si applica a Medipass S.r.l., alle controllate El.si.da S.r.l. ed Ecomedica S.p.A, nonché a tutte le altre società controllate che non dispongono di un Modello Organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

(b) Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Medipass ha deliberato la nomina dell'Organismo di Vigilanza a cui è affidato il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento e di gestire le segnalazioni.

La scelta dei soggetti a cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

I compiti, i poteri ed i flussi informativi concernenti l'Organismo di Vigilanza sono definiti al capitolo 3 della Parte Generale del presente Modello.

(c) Formazione e informativa

Sono previste periodicamente attività di formazione del personale dipendente nonché degli altri soggetti che interagiscono con la Società al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello.

Tale processo costituisce parte integrante del presente Modello ed è descritto al successivo capitolo 4.

(d) Procedure e norme interne

Tutte le procedure e le norme interne della Società debbono intendersi come componente integrante del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Medipass; infatti, poiché all'integrale rispetto di tali norme e procedure sono chiamati tutti i dipendenti cui le stesse risultino applicabili, esse costituiscono a tutti gli effetti uno degli strumenti che la Società utilizza anche al fine di assicurare il rispetto dei principi introdotti dal D.Lgs. 231/2001 unitamente alla legislazione correlata.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione della società ha conferito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. 231/2001 ad un Organismo della Società dotato di autonomia e indipendenza con propri poteri di iniziativa e di controllo: il c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

L'Organismo di Vigilanza della Società è un organismo collegiale, composto da soggetti esterni e interni all'ente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle caratteristiche strutturali, dimensionali, operative e di business della Società.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvale del supporto di quelle altre funzioni aziendali di Medipass che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei propri fini, e, se del caso, di professionisti e strutture di comprovata esperienza, al fine di integrare e completare le competenze necessarie all'Organismo di Vigilanza stesso per garantire il proprio corretto funzionamento.

3.2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica, salvo diverse indicazioni, fino alla scadenza del mandato del CdA che lo ha nominato e, successivamente, in caso non venga nominato un altro OdV, fino a revoca o a nuova nomina di altro OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Consiglio di Amministrazione per la formulazione della proposta di sostituzione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Sindaco Unico, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato,

alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R.. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente. La cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV ed implicherà solo la nomina del componente da sostituire. Il nuovo nominato rimarrà in carica sino alla scadenza prevista per gli altri componenti.

Le modalità di funzionamento sono rimesse all'Organismo di Vigilanza, il quale si dota di un apposito "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza".

3.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni aziendali interne o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare l'OdV dovrà periodicamente, almeno su base annuale, identificare le aree di rischio aziendali attraverso una valutazione congiunta con le funzioni operative che a questo scopo forniranno tutto il supporto necessario. Nel corso dell'esercizio, l'OdV dovrà predisporre dei test sull'effettivo funzionamento dei controlli

previsti dalle procedure aziendali e verificherà il rispetto del codice etico. I suddetti controlli saranno effettuati a campione su specifiche aree dell'azienda fermo restando che le aree ritenute maggiormente a rischio dovranno comunque essere soggette a monitoraggio.

Qualora emerga che le procedure aziendali non vengono rispettate e quindi non garantiscono la prevenzione di comportamenti non voluti, l'OdV ha il compito di adottare tutte le iniziative necessarie per correggere la situazione sollecitando i responsabili di funzione al rispetto del Modello e suggerendo anche eventuali adattamenti operativi.

L'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico in merito al piano delle attività che intende svolgere durante l'esercizio, allo stato avanzamento del programma in corso e alle eventuali problematiche significative scaturite.

3.4. REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nella scelta dei componenti e nella collocazione organizzativa, viene assicurato, per l'Organismo nel suo complesso, il rispetto dei seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza**, con riferimento al suo posizionamento organizzativo, garantendone l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Società, nonché alla mancata attribuzione di compiti operativi che potrebbero minarne l'obiettività di giudizio;
- **professionalità**, con riferimento all'identificazione di componenti in possesso di adeguate conoscenze, strumenti e tecniche per lo svolgimento dei compiti attribuiti;
- **continuità d'azione**, con riferimento alla costituzione di una struttura stabilmente dedicata alla vigilanza sul rispetto del Modello.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni.

Con periodicità annuale, l'Organo Amministrativo approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'Organismo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e la tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'Organo Amministrativo stesso.

3.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi come di seguito definiti.

3.5.1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE SU BASE PERIODICA

L'Organismo di Vigilanza definisce i **flussi informativi strutturati**, ovvero le informazioni che devono essere trasmesse su base periodica dalle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali flussi sono dettagliati nelle diverse parti speciali.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi al riguardo definiti.

3.5.2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE SU BASE OCCASIONALE

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, deve essere trasmessa ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, tra cui ad esempio:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- informazioni relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- comunicazioni della società di revisione riguardanti carenze nel sistema di controllo interno o fatti censurabili;
- copia di ogni comunicazione di natura straordinaria tra la società e gli enti di controllo quali ad esempio la Consob, l'Autorità Tributaria, i NAS, i NOC, la società di revisione, etc;
- notizie relative a pressioni, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività;
- fatti rilevanti, comportamenti difformi dai principi etici della Società o gravi inadempienze procedurali che espongono la società a ipotesi di reato di cui al Decreto.

3.5.3. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

A tutela dell'integrità della Società è richiesta la collaborazione di tutti i soggetti nel segnalare eventuali **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del presente Modello** di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis³¹, la società ha adottato un **sistema di ricezione, analisi e trattamento delle citate segnalazioni e di tutela della riservatezza** (c.d. whistleblowing³²). Tale processo di gestione dei flussi informativi e dell'esecuzione dell'istruttoria fornisce al segnalante (whistleblower) chiare indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le formule di tutela che vengono garantite dall'ordinamento vigente.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa 231 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, devono essere **circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**.

Le modalità di comunicazione, specificate al paragrafo successivo, e di esecuzione dell'istruttoria sono definite in modo da **garantire l'assoluta riservatezza, a tutela dell'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché dell'anonimato dei segnalanti**, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione. L'OdV, infatti, agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

³¹ L'approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha integrato la disciplina contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 tramite l'inserimento del comma 2-bis, che estende il c.d. whistleblowing al settore privato.

³² Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all'ente in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano.

È sanzionato, sulla base delle Sistema Disciplinare di cui al presente Modello, chi viola le misure definite a tutela del segnalante o chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3.5.4. CANALI DI SEGNALAZIONE

È istituito un indirizzo e-mail dedicato organismodivigilanza@kosgroup.com, cui hanno accesso unicamente i componenti dell'Organismo, a cui ogni dipendente potrà inviare segnalazioni e notizie relative a commissioni di reato o a comportamenti ritenuti non in linea con le procedure aziendali.

È inoltre possibile inviare una missiva indirizzata all'Organismo di Vigilanza della società presso la sede della stessa:

Medipass S.r.l.
Via Ilio Barontini, 20
40138 Bologna

Tutte le segnalazioni devono transitare per i canali definiti. Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di massima riservatezza idonei a tutelare l'onorabilità delle persone segnalate e l'efficacia degli accertamenti.

3.5.5. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- su **base almeno annuale**, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico, tramite una relazione sulle attività svolte, sul relativo esito e più in generale sul funzionamento del Modello;
- **occasionalmente e tempestivamente**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, anche per il tramite dei rispettivi Presidenti, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario ovvero opportuno per il corretto svolgimento e per l'adempimento delle proprie funzioni, inclusi i casi di presunte o accertate violazioni del Modello da parte dei Vertici aziendali.

L'Organismo può essere convocato e/o può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione (inclusi i relativi Comitati) e dal Sindaco Unico.

4. FORMAZIONE E INFORMATIVA

4.1. LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sull'intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

4.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'attuazione del Modello, il Direttore Risk Management e Internal Audit di Gruppo gestisce la formazione del personale in cooperazione con l'OdV.

La formazione è effettuata secondo le modalità che seguono.

Personale dirigente e con funzioni di rappresentanza

Il Direttore Risk Management e Internal Audit di Gruppo e l'OdV definiranno degli incontri periodici durante i quali illustreranno il D.Lgs. 231/2001 e spiegheranno quali sono state le attività di Medipass per allinearsi alla norma e per evitare comportamenti non voluti. Il Direttore Risk Management e Internal Audit di Gruppo e/o l'OdV forniranno tutta la documentazione di supporto ed eventuali chiarimenti relativamente al D.Lgs. 231/2001 ai neo assunti e a chi ne farà richiesta.

Altro personale

Tutto il personale di Medipass dovrà essere informato con riguardo al Codice Etico ed alle procedure aziendali di competenza. In particolare all'atto dell'assunzione dovrà essere fornito al neo assunto accesso al materiale formativo sui principi del D.Lgs. 231/2001. I Direttori di Funzione hanno la responsabilità di istruire il personale per il corretto rispetto delle procedure. A questo fine potranno avvalersi della collaborazione dell'OdV.

4.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

I collaboratori esterni e le controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) che operano, a qualunque titolo, nell'ambito delle Aree a Rischio Reato/ Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, devono essere informati in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, già in fase di contrattualizzazione.

A tali soggetti esterni è inoltre richiesto di aderire e rispettare il Codice Etico della Società, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società per reati da loro commessi, nonché di informare la Società nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente richieste di comportamenti in contrasto con il Codice medesimo.

A tale scopo la Parte Generale del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico sono consultabili sul sito della Società. La copia integrale del Documento descrittivo del Modello è inoltre disponibile presso la sede centrale della Società.

In relazione alla tipologia del rapporto contrattuale e/o di attività svolta, i collaboratori esterni potranno essere coinvolti in attività di approfondimento dei contenuti del Modello medesimo.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni, prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali nel caso in cui il comportamento integri una qualunque fattispecie di reato, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Medipass in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, Medipass si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-bis, lettera d)³³, il Sistema Sanzionatorio si applica anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Medipass ha redatto ed applica, conformemente ai principi di cui sopra, il Sistema Sanzionatorio, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "Sistema Sanzionatorio".

³³ Comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017.

6. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello Organizzativo sarà sottoposto durante l'anno a verifiche di conformità che prevedono l'analisi ed il controllo di specifiche aree di attività aziendale ritenute a rischio. Nel corso dell'anno inoltre, al fine di confermare la validità del Modello, se del caso, sarà aggiornata la lista delle aree aziendali a rischio reato.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione di Medipass che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individua le azioni correttive da intraprendere.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Il Modello ed il Codice Etico sono due strumenti complementari ed integrati, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, di cui:

- il Modello risponde alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso, attraverso la predisposizione di regole specifiche;
- il Codice Etico è stato adottato da Medipass per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui Medipass fa costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali.



Medipass
Advanced Medical Services



PARTE SPECIALE

Codice Etico

PARTE SPECIALE – CODICE ETICO

A.1. PREMESSA.....	30
A.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	30
A.2. VISIONE, MISSIONE E VALORI.....	31
A.2.1. LA NOSTRA VISIONE	31
A.2.2. LA NOSTRA MISSIONE	31
A.2.3. I NOSTRI VALORI	31
A.3. CRITERI DI CONDOTTA.....	33
A.3.1. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	33
A.3.2. CENTRALITÀ DELLA PERSONA.....	34
A.3.3. SOSTENIBILITÀ.....	34
A.3.4. QUALITÀ.....	35
A.3.5. CORPORATE GOVERNANCE	35
A.3.6. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE	35
A.3.7. ISPEZIONI E CONTROLLI	36
A.3.8. CONFLITTO DI INTERESSE	36
A.3.9. COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE.....	37
A.4. L’IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER	38
A.4.1. DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	38
A.4.2. PAZIENTI E OSPITI.....	39
A.4.3. FAMIGLIE.....	39
A.4.4. FORNITORI	40
A.4.5. COLLETTIVITÀ	40
A.4.6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
A.5. ATTUAZIONE DEL CODICE.....	42
A.5.1. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	42
A.5.2. DISPOSIZIONI FINALI.....	43

A.1. PREMESSA

KOS è un primario gruppo sanitario italiano operante nell'assistenza socio-sanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione e nella psichiatria, nella tecnologia avanzata applicata alla medicina e nella medicina per acuti. I servizi connessi alla salute della persona sono offerti, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e in regime privatistico, nel rispetto della dignità della persona umana ed avendo come **principi ispiratori la tutela della vita, la promozione della salute, il recupero delle risorse fisiche compromesse, la migliore assistenza al paziente ed il miglior comfort**. L'adesione costante a tali valori ha contribuito allo sviluppo e al mantenimento di una forte identità aziendale.

Il Gruppo KOS, nel riconoscimento dell'importanza della responsabilità etico-sociale, si è dotata del presente Codice Etico, comune a tutte le Società del Gruppo. Esso fornisce una **rappresentazione dell'insieme dei principi, riconosciuti, accettati e condivisi a tutti i livelli, che guidano la conduzione delle attività aziendali**.

Il Codice Etico è inoltre, parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 rispettivamente adottato da tutte le società del Gruppo per prevenire la commissione dei reati ivi previsti.

A.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Codice Etico è destinato in particolare a:

(i) Organi Sociali

In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla Società del Gruppo.

(ii) Dirigenti

I dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione dell'impresa, dovranno ispirarsi ai principi ivi contenuti, sia all'interno dell'azienda, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'azienda stessa.

(iii) Dipendenti

I collaboratori legati alle Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti;

(iv) Collaboratori esterni e professionisti

Professionisti (sanitari e non), agenti, fornitori, consulenti, partner in relazioni d'affari, appaltatori, collaboratori e, comunque, tutti quei soggetti che operano, direttamente ed indirettamente in nome e/o per conto di KOS e delle sue società.

Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono collettivamente definiti "**Destinatari**".

Il Gruppo KOS è consapevole della rilevanza del ruolo svolto e dell'importanza delle sue attività per coloro che lavorano o che collaborano con il Gruppo e per la comunità in cui è presente. Per questo motivo **il rispetto del Codice Etico è vincolante** per Amministratori, dipendenti e per chiunque direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instauri rapporti e relazioni con il Gruppo KOS. Rispondere al Codice Etico è infatti un obbligo per chi lavora con il Gruppo KOS per il corretto funzionamento, l'affidabilità, la reputazione, e l'immagine del Gruppo stesso, nella convinzione che condotte caratterizzate dalla stretta osservanza dei principi di seguito esposti costituiscano un irrinunciabile presidio per lo sviluppo economico e sociale.

KOS si impegna a diffondere i principi e i contenuti del Codice Etico tra i suoi stakeholder³⁴ ed è pronto ad accogliere qualsiasi suggerimento che dovesse provenire dagli stessi.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

A.2. VISIONE, MISSIONE E VALORI

La salute è un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale, ed è un aspetto fondamentale della qualità della vita.

KOS si fa promotore di un sistema sostenibile che sia in grado di coniugare alta professionalità e avanguardia tecnologica con un accesso universalistico e solidale alla salute ed al benessere di ogni persona.

L'evoluzione demografica, la marcata differenziazione della domanda espressa dai diversi gruppi sociali, la crescente sofisticazione tecnologica e la maggiore disponibilità degli individui alla spesa in salute, incidono sempre più sui bilanci degli stati e impongono nuove modalità di relazione tra il sistema sanitario pubblico e l'offerta complessiva di servizi per la salute e il benessere delle persone.

A.2.1. LA NOSTRA VISIONE

In questo contesto, operatori privati, di scala industriale e internazionale, in grado di coniugare imprenditorialità e sussidiarietà, rappresentano il motore del cambiamento e consentono lo sviluppo di nuovi scenari di mercato attraverso innovative modalità di erogazione dei servizi, sempre più focalizzate sulla centralità della persona.

A.2.2. LA NOSTRA MISSIONE

Offriamo costantemente ai nostri clienti servizi sanitari e di assistenza alla persona con assoluta professionalità, spirito di accoglienza e umanità, nelle aree delle malattie croniche, nella riabilitazione, nei servizi avanzati di diagnostica e terapia ad alta tecnologia e nei servizi per acuti sul territorio, garantendo crescita e continuità nella creazione di valore per i nostri azionisti. Operiamo in contesti coinvolgenti e valorizziamo la professionalità e il talento, promuovendo il contributo individuale.

Ciascuna società nell'accogliere e condividere la Missione di Gruppo, ne dà concretezza declinandola secondo la propria specifica attività e diffondendola attraverso al Carta dei Servizi

A.2.3. I NOSTRI VALORI

I valori etici sono i principi in cui il Gruppo KOS si riconosce.

Responsabilità, nell'agire e nell'operare in modo esemplare e con integrità.

Orientamento al Cliente, che si traduce in capacità di relazione, ascolto e interpretazione, desiderio di servizio e dedizione.

³⁴ Sono definiti stakeholder gli azionisti, gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner di affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività del Gruppo KOS.

Professionalità, come tensione alla crescita, al costante aggiornamento e all'approfondimento.

Rispetto, nel riconoscere il ruolo, la dignità e la libertà di ogni individuo.

La volontà di *Trasparenza*, l'impegno alla condivisione delle informazioni per la concreta partecipazione di ognuno alla vita e al successo del Gruppo e per lo sviluppo di pari ed eque opportunità.

Lo *Spirito di Appartenenza*, nasce dalla condivisione della missione, dall'identificazione con i valori aziendali e dal contributo di ognuno nel raggiungimento degli obiettivi comuni.

La *Coerenza*, è la fedeltà ai principi e agli impegni presi che trova espressione nelle azioni, in linea con i valori e le dichiarazioni aziendali.

La *Diversità* caratterizza da sempre il patrimonio umano, culturale e di idee; valorizzarla e farla convergere verso obiettivi comuni è un impegno quotidiano.

A.3. CRITERI DI CONDOTTA

Il Gruppo KOS, per poter raggiungere gli obiettivi strategici prefissati, ha definito delle linee guida comportamentali a cui tutti i Destinatari del presente Codice devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

A.3.1. RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Gruppo KOS opera e persegue i suoi obiettivi nel pieno rispetto dei principi di legalità, lealtà, correttezza, diligenza, onestà, imparzialità, buona fede e trasparenza. Ai Destinatari del Codice Etico viene richiesto di conoscere le leggi generali o regionali in vigore, i Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato e di tenere comportamenti rispettosi degli stessi.

Gli scopi o gli interessi del Gruppo non potranno mai essere perseguiti e/o conseguiti violando leggi e regolamenti vigenti o attivando comportamenti non in linea con il Codice Etico. Il Gruppo non riserverà alcuna compiacenza o tolleranza verso forme occasionali o strutturali di mancato rispetto della legge, anche se poste in essere a beneficio del Gruppo stesso.

Il Gruppo favorisce la ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al suo personale o a terzi posti in essere in violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo e/o di leggi o regolamenti o provvedimenti dell'autorità. Le modalità di comunicazione sono definite in modo da garantire l'assoluta riservatezza delle persone menzionate nelle segnalazioni nonché dell'anonimato dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.

A tal fine sono istituiti due indirizzi dedicati, a cui hanno accesso unicamente i componenti dell'Organismo:

- e-mail: organismodivigilanza@kosgroup.com;
- indirizzo postale: Organismo di Vigilanza c/o sede legale della società.

Riservatezza delle informazioni

Il Gruppo KOS tutela il diritto alla riservatezza e assicura, pertanto, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, con particolare riferimento ai dati sensibili, e l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. Tutte le informazioni a disposizione del Gruppo KOS vengono, infatti, trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente ed ogni collaboratore dovrà:

- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa e dalle relative procedure aziendali;
- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle loro funzioni;
- conservare tali dati in modo da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gruppo KOS protegge l'integrità psico-fisica dei suoi dipendenti e collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. Il Gruppo si impegna infatti a consolidare e a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo

comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, per preservarne la salute e la sicurezza e a tal fine:

- si vincola a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
- elabora e comunica procedure e linee guida della tutela dell'ambiente e della sicurezza che devono essere seguite;
- promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

A.3.2. CENTRALITÀ DELLA PERSONA

KOS sostiene, rispetta e tutela la dignità, la libertà, l'uguaglianza degli esseri umani, la sicurezza e la salute sul lavoro nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e promuove il rispetto dell'integrità culturale e fisica della persona. Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità e tutte le relazioni devono essere condotte nel pieno rispetto di ciascuno.

Per quanto sopra, il Gruppo KOS ripudia ogni discriminazione in base all'età, al genere, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose e ogni altra forma di discriminazione, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

I Destinatari del Codice Etico devono perseguire la massima soddisfazione degli assistiti (pazienti e ospiti), nel rispetto delle procedure interne, assicurando il costante supporto di un'informazione veritiera ed esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, consentendo agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (c.d. consenso informato alle cure).

A.3.3. SOSTENIBILITÀ

La Responsabilità sociale d'impresa è l'impegno dell'azienda a perseguire un modello di crescita sostenibile, integrando il rispetto per l'ambiente e la dimensione sociale ed etica nelle attività di business e creando valore verso tutti gli stakeholder. La sostenibilità:

- **economica**, è un requisito essenziale al sostegno della nostra crescita, funzionale anche alla qualità del servizio offerto;
- **sociale**, è rispetto del contesto e del territorio nel quale si opera e con il quale ci si integra. La volontà è quella di creare uno scambio con la matrice sociale nella quale le organizzazioni del Gruppo lavorano. Il contesto territoriale rappresenta, infatti, anche l'ambiente in cui vengono accolti i pazienti e gli ospiti delle strutture, a partire dall'attività di promozione della socializzazione dei pazienti fino alle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. Si esprime anche nel sostegno ad associazioni e realtà di cui si condividono valori e mission (ad esempio, il sostegno all'associazione Epsilon e all'attività di S. Stefano Sport);
- **ambientale**, con attenzione ai consumi energetici, favorendo l'introduzione di tecnologie che portano ad efficienza e riduzione dell'inquinamento: sono state adottate linee guida tali per cui le nuove strutture sono tutte costruite in classe energetica elevata e con un efficiente piano di intervento sugli impianti esistenti.

Il Gruppo KOS contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Le strategie e la gestione operativa sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

A.3.4. QUALITÀ

La Qualità è un principio trasversale a tutte le attività del Gruppo e viene espressa come efficienza e capacità di dare risposte adeguate alle esigenze del paziente, come formazione continua, adeguamento e sviluppo tecnologico, come selezione del personale secondo criteri che tengano conto di un alto livello di know how ed expertise e la predilezione per l'attivazione di rapporti di lavoro stabili nel tempo, come procedure standardizzate per la sicurezza dei pazienti e degli ospiti, nonché continua attenzione allo sviluppo e al miglioramento delle pratiche cliniche. Questi sono gli elementi che rendono oggi KOS un Gruppo leader nel settore sanitario e socio sanitario.

L'orientamento alla qualità è una strategia perseguita negli anni attraverso l'attivazione di percorsi di benchmarking e customer satisfaction, a garanzia degli alti livelli qualitativi diffusi e riscontrati, che ha permesso di aggregare la grande esperienza maturata nelle diverse realtà operative, elevando la qualità dei servizi offerti.

A.3.5. CORPORATE GOVERNANCE

Il Gruppo KOS crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Il Sistema di Corporate Governance adottato è conforme a quanto previsto dalle best practice ed è principalmente indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- monitorare i rischi per una gestione consapevole degli stessi;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa;
- rispondere alle aspettative legittime degli azionisti;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri stakeholder.

La Società si ispira, come riferimento per un'efficace definizione del proprio modello di governo societario, al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A..

A.3.6. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE

KOS considera valori e criteri imprescindibili, il rispetto delle norme di legge e la piena osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano esposti elementi economici, patrimoniali e finanziari delle Società.

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto dei poteri e delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I Destinatari del Codice che, a qualunque titolo, sono coinvolti nelle operazioni di formazione del bilancio, delle scritture contabili e di altri documenti similari devono fare in modo che i fatti di gestione siano rappresentati

tempestivamente e correttamente e garantire la completezza, veridicità e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili avvalendosi dei canali comunicativi in essere.

Il Gruppo KOS garantisce la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le società di revisione, il Collegio Sindacal, il Comitato Controllo e Rischi e l'Organismo di Vigilanza.

A.3.7. ISPEZIONI E CONTROLLI

Periodicamente vengono effettuati controlli dalle strutture pubbliche sulle attività svolte. Ogni dipendente e/o collaboratore deve rispondere con la massima collaborazione, trasparenza ed accuratezza e si impegna a non distruggere, alterare o nascondere documenti sia nella fase preparatoria all'ispezione sia nel corso della stessa.

A.3.8. CONFLITTO DI INTERESSE

Il Gruppo KOS opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto con gli interessi del Gruppo stesso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente e loro collaboratori e loro familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi della Società.

Personale Sanitario, collaboratori in genere nonché dirigenti dipendenti e membri degli organi sociali, devono **evitare ogni possibile situazione di conflitti d'interesse** che possa derivare dal:

- partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
- accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare al Gruppo un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;
- confliggere con l'interesse del Gruppo, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto mandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa.

Gli amministratori ispirano il proprio comportamento al dovere di informativa del Consiglio di Amministrazione di ogni interesse o vantaggio di natura patrimoniale che essi o i loro familiari possano trarre da operazioni sottoposte all'esame del Consiglio stesso, nell'ottica di consentirne la più adeguata motivazione circa la convenienza per la Società, e prestando particolare riguardo all'obbligo di corretta ed equilibrata gestione societaria e imprenditoriale delle Società assoggettate a direzione e coordinamento. Annualmente l'Organismo di Vigilanza prende visione dell'elenco di tutte le operazioni effettuate dalle Società del Gruppo con parti correlate, le quali vengono anche specificate e commentate nella nota integrativa al bilancio.

A.3.9. COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

Il Gruppo KOS è da anni attivo nel campo della ricerca scientifica con progetti innovativi e sperimentali, finalizzati all'approfondimento ed allo sviluppo medico-scientifico, che si sono poi strutturati appieno nei percorsi di cura e terapeutici. È nella filosofia del Gruppo dare spazio a una costante attività convegnistica, promuovere convention di alto livello, strutturare gruppi di approfondimento, attivare convenzioni con Università italiane ed estere.

Un impegno che prevede anche un'intensa attività convegnistica e scientifica per aumentare la condivisione di best practices e avviare, laddove necessario, ricerche di sviluppo sia sul fronte sanitario sia sul fronte organizzativo. KOS è infatti promotore di convention nazionali ed internazionali, ma anche di momenti di confronto e formazione con altri attori del settore sanitario.

A.4. L'IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER

Il Gruppo KOS comprende l'importanza di tenere in considerazione le necessità di tutti i portatori di interesse (stakeholder). I rapporti che il Gruppo instaura con gli stakeholder seguono i criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Il Gruppo KOS si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione e il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

A.4.1. DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il Gruppo KOS riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. Pertanto, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla piena valorizzazione del loro apporto, nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

Il Gruppo offre pari opportunità di lavoro ad ogni dipendente, sulla base di qualifiche professionali e di capacità, selezionando, assumendo, retribuendo in base a criteri di merito e competenza, nel rispetto di tutte le leggi, delle previsioni dei CCNL applicati, dei regolamenti e delle direttive vigenti.

Il Gruppo KOS ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e consulenti siano legati alla qualità ed alla competenza tecnica.

Oltre allo sviluppo delle competenze interne KOS persegue anche la diffusione delle proprie competenze sul territorio in cui opera promuovendo convegni di approfondimento e confronto.

La grande attenzione del Gruppo per le risorse umane si concretizza, pertanto, con l'attivazione di:

- rigorosi percorsi di selezione;
- percorsi strutturati di valutazione annuale del personale con definizione di obiettivi condivisi;
- bilanci annuali di valutazione delle risorse umane;
- programmi di MBO per il management;
- percorsi strutturati di valutazione del clima aziendale.

Il Gruppo KOS offre opportunità di crescita mettendo in rete le competenze sia operative che medico scientifiche, per la condivisione del know how e la massima valorizzazione delle professionalità. Ciò si concretizza nella promozione di momenti formativi in cui è possibile presentare risultati delle attività e mettere a confronto il proprio operato con colleghi e altre realtà che operano nel settore, e nel coinvolgimento del personale in qualità di relatori in convention e convegni.

Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti e i regolamenti interni e devono impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal Modello Organizzativo e dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gruppo.

In dettaglio il dipendente non dovrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai propri doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo, e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Il dipendente o il collaboratore che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore e l'Organismo di vigilanza.

Il dipendente o il collaboratore non deve accettare o elargire benefici in danaro o sotto altra forma da qualsiasi soggetto per promuovere o favorire interessi della Società. Fanno eccezione solo gli omaggi o le liberalità di modico valore offerti in occasione di specifici eventi (festività, convegni, ecc..) nel rispetto delle procedure aziendali vigenti.

Il Gruppo KOS non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

A.4.2. PAZIENTI E OSPITI

I Pazienti e gli Ospiti sono una categoria di stakeholder che richiede un'attenzione particolare, rivolta anche al lato umano e alle loro esigenze personali oltre che a quelle derivanti dalle loro problematiche. Il Gruppo KOS ispira la propria attività ponendo sempre i pazienti e gli ospiti al centro di ogni sua scelta e azione. Il nostro impegno è di fornire ai nostri pazienti/ospiti un'assistenza sanitaria e sociale di alta qualità.

La completezza dell'offerta del Gruppo KOS consente a chi ne ha bisogno di essere accompagnato all'interno di un percorso di diagnosi, cura e assistenza, con particolare attenzione a coloro che necessitano di percorsi riabilitativi e di soluzioni per affrontare la fragilità cronica. La sensazione di abbandono e la fragilità dovuta all'invecchiamento o legata all'avanzare dell'età, sono situazioni che trovano una risposta adeguata nelle nostre strutture. La nostra offerta considera queste problematiche strutturandosi in modo tale da considerare anche le diverse peculiarità dei pazienti.

I pazienti, gli ospiti e, quando appropriato, le loro famiglie, inoltre, sono informati circa l'andamento delle cure e sono coinvolti nella valutazione delle decisioni più importanti. In questo contesto di elevato dialogo con tutte le parti interessate, le società del Gruppo forniscono informazioni oggettive, impegnandosi a non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri.

Ai pazienti ed agli ospiti sono offerti percorsi di cura che garantiscono il rispetto della loro dignità, autonomia, autostima e dei diritti civili, senza disparità di trattamento. Il Gruppo si impegna, pertanto, a non discriminare i propri pazienti, a fornire assistenza personalizzata e servizi di alta qualità che ne soddisfino le ragionevoli aspettative e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità.

Il comportamento nei confronti dei pazienti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

A.4.3. FAMIGLIE

Il Gruppo KOS ha messo a punto sistemi di ascolto e di misurazione della soddisfazione dei pazienti, degli ospiti e delle loro famiglie per orientare il lavoro verso le loro esigenze, migliorando il livello di servizio e di partecipazione alle attività.

Ciò avviene in modo sistematico attraverso interviste periodiche per rilevare la soddisfazione degli utenti che portano a valutazioni mensili e report annuali.

In tutte le strutture del Gruppo è attivo un ascolto costante delle richieste tramite:

- il personale di accoglienza e di assistenza;
- gruppi di auto mutuo aiuto;
- colloqui strutturati con le famiglie ed i pazienti/ospiti da parte dei professionisti.

A questo si aggiunge il rapporto con le associazioni dei pazienti e dei familiari, con le quali si instaura un dialogo costruttivo anche ai fini della progettazione del servizio.

Ascolto, come valore, parola chiave per sviluppare al meglio i servizi e studiarli su misura per il target di riferimento.

A.4.4. FORNITORI

Trasparenza, affidabilità e risultati verificati: queste le parole chiave che guidano i rapporti del Gruppo KOS con i fornitori. Un rapporto in cui KOS è partner affidabile e che si distingue per:

- trasparenza, quindi gare basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato;
- correttezza, quindi rispetto delle condizioni;
- solidità finanziaria, quindi rispetto dei pagamenti.

Il Gruppo si impegna a non discriminare i propri Fornitori. La contrattazione con i gli stessi avviene in linea con il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.

Il Gruppo punta ad instaurare rapporti fiduciosi e duraturi, con servizi il più possibile personalizzati. Ciò sempre rispettando il principio cardine della qualità offerta. Per raggiungere tale obiettivo nascono le riunioni di coordinamento con chi lavora in prima linea e con un occhio sempre attento a cosa offre il mercato per puntare alla scelta migliore.

I processi di acquisto sono improntati alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

A.4.5. COLLETTIVITÀ

Il Gruppo KOS è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali.

Il Gruppo ritiene che il dialogo con le associazioni cui partecipa sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi.

Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, il Gruppo si attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili.

KOS considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita. Tali contributi sono erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

A.4.6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche (la "Pubblica Amministrazione") è condotta nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

Il Gruppo, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, nonché per il tramite di interposta persona, non deve ricevere, promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi delle società del Gruppo, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente o collaboratore che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

Per quanto riguarda l'erogazione di fondi pubblici:

- non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse proprio e/o della Società, contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
- è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse alla Società dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati assegnati.

A.5. ATTUAZIONE DEL CODICE

Ciascuna Società del Gruppo si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante appositi canali e attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel Codice stesso.

Al fine di favorire la sua piena applicazione, le Società del Gruppo hanno provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative vigenti, provvede anche a:

- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice;
- segnalare eventuali violazioni del Codice e proporre idonee misure sanzionatorie.

Il Gruppo provvede a stabilire idonei canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. In ogni caso, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all'Amministratore Delegato di competenza e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione.

KOS vigila sull'osservanza del Codice predisponendo appositi sistemi di controllo e di informazione e interviene con adeguate misure correttive in caso rilevi delle infrazioni ai principi espressi dal Codice.

A.5.1. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potranno comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

KOS si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

A.5.2. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo KOS. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dai medesimi e diffusa tempestivamente ai Destinatari.



PARTE SPECIALE

Struttura Organizzativa


PARTE SPECIALE – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

B.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO MEDIPASS	46
B.2. ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE.....	48

B.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO MEDIPASS


Di seguito è riportato l'ultimo organigramma aziendale.

Medipass s.r.l.




Di seguito è riportato l'ultimo organigramma della controllata El.si.da srl .

El.Si.Da s.r.l.



Di seguito è riportato l'ultimo organigramma della controllata Ecomedica S.p.A.

ECOMEDICA S.p.A.



B.2. ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

Il sistema delle procure e delle deleghe è stato definito in modo coerente all'**assetto organizzativo** adottato dalla Società. In particolare sono state assegnate:

- Procure generali pubblicizzate;
- Procure speciali (ad esempio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- Procure speciali per operazioni straordinarie.

La documentazione riferita al sistema di procure e deleghe è disponibile nella versione più aggiornata presso l'Ufficio Affari Societari.



Medipass
Advanced Medical Services



PARTE SPECIALE

Sistema Sanzionatorio

PARTE SPECIALE – SISTEMA SANZIONATORIO

C.1. SISTEMA SANZIONATORIO	51
C.1.1. DIPENDENTI	51
C.1.2. DIRIGENTI	53
C.2. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	53
C.2.1. AMMINISTRATORI	53
C.2.2. MISURE NEI CONFRONTI DEL SINDACO	53
C.2.3. COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	53
C.3. NORMATIVA.....	54
C.3.1. LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970.....	54
C.3.2. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AD A.I.O.P.	54
C.3.3. CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI	57
C.3.4. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI, DEL 27 MAGGIO 2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE	58
C.3.5. ALTRE NORME APPLICABILI	58

C.1. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare si rivolge a tutti i Destinatari, i cui comportamenti non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello, ivi ricomprendendo le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello, costituiscono inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale in rapporto alla quale sono previste sanzioni di natura disciplinare e, per i soggetti esterni, di carattere contrattuale.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare, costituisce condotta rilevante, che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, **ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello.**

Il sistema disciplinare si applica anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni, prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali nel caso in cui il comportamento integri una qualunque fattispecie di reato, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Medipass in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

C.1.1. DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione di quanto previsto dal Modello Organizzativo – ivi ricomprendendo le procedure e le norme interne, che fanno parte integrante del Modello – sono definiti come **illeciti disciplinari**.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate indipendentemente dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale, nel caso in cui il comportamento de quo integri una qualunque fattispecie di reato, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono autonome rispetto all'illecito che eventuali comportamenti potrebbero determinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste nei vari CC.CC.NN.LL. di categoria applicati da Medipass secondo lo schema sotto riportato e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 Statuto dei Lavoratori.

CCNL di riferimento
Artt. 225, 226, 227 CCNL per il personale dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
Art. 41 CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie private associate ad A.I.O.P.

Tali articoli (successivamente riportati nel paragrafo **NORMATIVA**) descrivono i provvedimenti disciplinari comminabili ed i correlati comportamenti sanzionati secondo una scala di gravità delle infrazioni commesse.

In particolare, con riferimento alle norme contenute nei CC.CC.NN.LL. vigenti, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni e delle procedure previste nel presente Modello Organizzativo può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti qui di seguito elencati:

1. RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA

Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, di svolgere i necessari controlli, ecc.) o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle relative prescrizioni.

2. MULTA

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che violi più volte quanto previsto dal presente Modello ovvero, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni della Società.

3. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel violare le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, o compiendo comunque atti contrari all'interesse di Medipass arrechi danni alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per quanto attiene l'integrità dei propri beni.

4. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231/2001, configurando con tale comportamento la determinazione di un danno rilevante o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

5. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente in violazione a quanto previsto dal presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001, in ciò dovendosi ravvisare un comportamento tale da farne venire meno il rapporto fiduciario con la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale della persona coinvolta nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che possono accompagnare la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, la competenza è della Direzione Generale.

C.1.2. DIRIGENTI

Qualora un dirigente nell'espletamento di attività nelle aree a rischio violasse le procedure previste dal presente Modello, oppure adottasse un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare anche nei suoi confronti il sistema sanzionatorio di cui al punto C.1.1, secondo la previsione dell'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Tenuto conto della gravità della/e violazione/i e della loro eventuale reiterazione e della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, in caso di violazioni delle disposizioni previste dal Modello, il Dirigente sarà soggetto alle seguenti sanzioni:

- lettera di richiamo (violazioni di lieve entità);
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione (violazione di grave entità);
- risoluzione del rapporto (violazioni di grave entità e con pregiudizio per la società).

Resta salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati alla società da parte del Dirigente.

C.2. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

C.2.1. AMMINISTRATORI

In caso di violazione del presente Modello da parte di Amministratori di Medipass, verranno informati il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Medipass che provvederà a riferire agli organi societari competenti per l'adozione delle relative iniziative.

Il Consiglio di Amministrazione potrà considerare ipotesi di giusta causa di revoca dell'amministratore le gravi violazioni del Modello e/o dei relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società.

C.2.2. MISURE NEI CONFRONTI DEL SINDACO

In caso di violazione del Modello da parte del Sindaco Unico, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione il quale proporrà all'Assemblea gli opportuni provvedimenti.

C.2.3. COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.

C.3. NORMATIVA

C.3.1. LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970

ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il Datore di Lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il Datore di Lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Datore di Lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

C.3.2. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AD A.I.O.P.

ART. 41 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell'Amministrazione in conformità all'art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.

Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
- d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
- e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
- f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligenzemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
- g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
- h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
- i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
- j) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all'art.12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;
- k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
- l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;

- m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
- n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo;
- o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
- p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.

Sempre ch  si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti,   consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

- a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravit ;
- b) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festivit  ed alle ferie;
- c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
- d) assenze per simulata malattia;
- e) introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
- f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
- g) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
- h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
- i) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'Amministrazione o a terzi;
- j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
- k) per svolgimento di attivit  continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
- l) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
- m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
- n) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
- o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.

  in facolt  dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente   concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla met  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

C.3.3. CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

ART. 225 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;
- frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

ART. 226 - CODICE DISCIPLINARE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE TERZA del presente contratto.

ART. 227 - NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

C.3.4. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI, DEL 27 MAGGIO 2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ART. 11 ETICA DEL SERVIZIO

Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.

A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di continuare ad apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.

In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda per la quale il dirigente presta la propria attività.

C.3.5. ALTRE NORME APPLICABILI

- Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso la società, art. 2407 Responsabilità (dei Sindaci), art. 2409 Denuncia al tribunale, art. 2409-sexies Responsabilità (dei controllori e delle società di revisione);

Di seguito, per ogni punto sopra citato vengono riportati gli aspetti più salienti in relazione alla definizione di un idoneo Sistema disciplinare e sanzionatorio.

Dalla legge 604 (Norme sui licenziamenti individuali):


- il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo (art. 1);
- il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3).

Dal Codice Civile:

- art. 2104, Diligenza del Prestatore di lavoro: il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale; deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
- art. 2105, Obbligo di fedeltà: il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio;
- art. 2106, Sanzioni disciplinari: l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative]³⁵;
- artt. 2118 e 2119, disciplina dei licenziamenti con e senza preavviso:
 - art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato: Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità; in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso; la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro;
 - art. 2119 Recesso per giusta causa: Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente; non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda;
- art. 2392, Responsabilità (degli Amministratori) verso la società: gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze; essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori; in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose; la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale;

³⁵ L'espressione "e in conformità delle norme corporative" è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal d.lgs. 23 novembre 1944 n. 369

- art. 2407, Responsabilità (dei Sindaci): i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica; all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli;
- art. 2409, Denuncia al tribunale: se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale, possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società; lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.



Medipass

Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE
ARTT. 24, 25 E 25 TER**

Reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione
tra privati

PARTE SPECIALE ARTT. 24, 25 E 25 TER - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	63
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER DEL DECRETO)	63
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	66
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	67
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	68
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	72
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	72

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, da tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti senza averne diritto.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questa forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto medesimo, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE O UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato prevede una pena maggiore qualora il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale).

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

In relazione all'affinità delle tematiche e alle analogie connesse alle Aree a Rischio di riferimento nonché ai presupposti di realizzazione degli illeciti, e conseguentemente ai principi comportamentali generali e ai presidi di controllo specifici finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti, è da intendersi disciplinato in tale contesto anche il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione (art. 2635-bis c.c.) di cui all'art. 25-ter del Decreto.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o

altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. È punito anche chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Risponde di tale ipotesi anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma. Inoltre, le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dagli artt. 24-25-25 ter del D.Lgs. 231/01:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c. 2 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).

In relazione all'affinità delle tematiche e alle analogie connesse alle Aree a Rischio di riferimento nonché ai presupposti di realizzazione degli illeciti, e conseguentemente ai principi comportamentali generali e ai presidi di controllo specifici finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti, è da intendersi disciplinato in tale contesto anche il reato di corruzione tra privati (art.2635 c.c.) e il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) di cui all'art.25-ter del Decreto.

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali). Occorre distinguere tra:

- **aree di attività più specificamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione**, quest'ultima essendo, nell'accezione sopra precisata, interlocutrice diretta di Medipass;
- **aree di supporto**, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero agevolare la commissione di reati nelle aree di attività più specificamente a rischio.

Pertanto, ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di cui all'artt. 24, 25 e 25-ter del Decreto, o a supporto della commissione degli stessi, sono state identificate nelle seguenti:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per l'assegnazione di concessioni, partnership, di immobilizzazioni materiali o finanziarie, ovvero l'esecuzione di operazioni similari caratterizzate dal loro svolgimento in contesti lato sensu potenzialmente competitivi, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici della PA;
- partecipazione alle procedure di cui sopra in aree geografiche nelle quali esse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- partecipazione alle procedure di cui sopra in associazione con un Partner (come ad esempio nel caso di joint venture o consorzi);
- attività di sviluppo connesse alla ricerca, negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di strutture già funzionanti, anche con controparti estere;
- progetti greenfield;
- gestione delle relazioni istituzionali, con Autorità Indipendenti, di Vigilanza e Giudiziarie, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e altri organismi di servizio pubblico;
- stipula degli accordi contrattuali con la PA;
- processo di rendicontazione e fatturazione verso Enti pubblici, anche attraverso sistemi informatici della PA;
- incassi e pagamenti;
- gestione dei crediti;
- presentazione, anche in via informatica, di dichiarazioni in materia fiscale o previdenziale;
- procedure di autorizzazione e accreditamento;
- presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (CPI, autorizzazione sanitaria per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ecc.);
- gestione dei controlli esterni (ASL, NAS, VVFF, Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, ecc.);
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego (Attività finanziate);
- assegnazione a soggetti terzi di incarichi di consulenza o di rappresentanza;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- attività e adempimenti connessi all'assunzione, gestione e cessazione dei rapporti con il personale;
- gestione delle note spese;
- omaggi e liberalità;
- benefit e compensation.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

Il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, a carico dei Destinatari l'esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che, da soli o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 ter del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente, anche alla luce dei Principi e delle Norme di Riferimento esplicitate nel Codice Etico adottato da Medipass, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, e più in generale in favore di terzi, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di Medipass e delle sue dirette controllate;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio;
- effettuare o promettere, in favore dei Partner, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse.

È, inoltre, fatto obbligo ai Destinatari, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) e (iii) attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o nell'ambito di rapporti economici con privati, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) e attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi e/o irregolarità circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) e inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli **artt. 24 e 25** ed i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati contemplati nell'**art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01**, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse.

Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi** e della **tracciabilità degli atti**.

A tal fine:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività più specificamente a rischio-reato devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (qualora esse siano ripetitive);
- la selezione delle controparti, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di Partner e Fornitori devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento e/o alla gestione di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura erogati da organismi pubblici nazionali o comunitari (ad esempio la destinazione dei fondi ottenuti dallo Stato italiano o da organismi dell'Unione Europea, o il pagamento di fatture) devono porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli accordi di associazione con i Partner commerciali devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese – prestando particolare attenzione alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta a procedure competitive – e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a Medipass;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a Medipass;
- i contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e del codice Etico adottato dalla Società;
- nei contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del Codice Etico adottato dalla Società;
- gli acquisti devono essere effettuati avvalendosi di fornitori autorizzati dall'Ufficio Acquisti Centralizzato tramite procedura a sistema che garantisce la tracciabilità del processo e l'intervento di tutti i livelli autorizzativi previsti, a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti (ad eccezione degli importi di modico valore) o in natura;
- sono ammessi incassi in contanti fino alla soglia di legge, oltre la quale gli stessi dovranno invece avvenire con strumenti tracciabili, quali: bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili, RID etc;
- la società effettua pagamenti per mezzo di sistemi bancari ufficiali che danno evidenza delle operazioni effettuate, fanno eccezione i pagamenti di modesto importo;
- la cassa contanti è mantenuta al minimo indispensabile per effettuare piccoli pagamenti (bollettini postali, valori bollati, corrieri, piccoli acquisti, ecc.) o altri servizi di necessità spiccia;
- tutte le operazioni di pagamento devono trovare adeguata giustificazione nella documentazione contabile di riferimento e devono avvenire nei limiti delle deleghe assegnate;
- le spese sostenute devono essere documentabili e coerenti rispetto al ruolo ricoperto dal dipendente che richiede il rimborso;
- il rimborso delle spese deve prevedere adeguati livelli autorizzativi;
- è possibile sostenere spese di rappresentanza di modico valore, nel rispetto delle normali pratiche commerciali e di cortesia;
- il processo di selezione del personale deve essere tracciato e documentato, e deve garantire la coerenza fra le competenze necessarie ai fini della copertura del ruolo (definiti preventivamente all'avvio della ricerca del candidato), le competenze del candidato prescelto e il livello retributivo concesso. Le assunzioni devono, inoltre, essere coerenti alle necessità aziendali;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte della società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;

- ogni persona assunta deve aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali;
- deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- in riferimento al trasferimento di personale dall'estero o alla sua assunzione all'estero, la Società ha attribuito alla Direzione Risorse Umane la responsabilità del monitoraggio del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione;
- il processo di assegnazione dei benefit deve essere documentato e tracciato;
- l'assegnazione dei benefit prevede l'intervento di molteplici livelli autorizzativi;
- i benefit assegnati devono essere coerenti al ruolo aziendale ricoperto;
- l'affidamento di attività operative a società terze deve essere disciplinato tramite contratto di appalto, nel rispetto delle previsioni del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);
- la selezione di agenti e/o procacciatori di affari deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare devono essere valutate, anche attraverso specifiche indagini ex ante, la professionalità e l'onorabilità del professionista, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale;
- I contratti con agenti e/o procacciatori di affari devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e del Codice Etico adottato dalla Società;
- nei contratti con agenti e/o procacciatori di affari deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del Codice Etico adottato dalla Società;
- la selezione dei Partner commerciali deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare devono essere valutate, anche attraverso specifiche indagini ex ante, la professionalità e l'onorabilità del professionista, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale;
- gli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti o accordi commerciali devono essere trasparenti e tracciabili.
- Nell'ambito del processo di redazione e presentazione dell'offerta tecnica devono essere rispettati i vincoli definiti dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).
- Previsione di valutazioni territoriali a fronte della partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati sono i seguenti:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al ale

Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree e Attività a Rischio individuate nel presente documento.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

- dichiarazione annuale omaggi ricevuti e partecipazione sponsorizzata a eventi;
- rendicontazione annuale degli omaggi elargiti;
- dichiarazione borse di studio e di liberalità di valore superiore a 1.000€;
- sponsorizzazioni di valore superiore a 2.000€;
- dichiarazione annuale Parti Correlate;
- report di verifica della Direzione Risk Management e Internal Audit;
- tracciatura dei rapporti straordinari con la PA;
- dichiarazione partecipazioni di rilievo o cariche sociali in società che producono o distribuiscono farmaci e presidi sanitari fornita a cura dei medici liberi professionisti.

Flussi informativi spontanei

- avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione da parte della funzione HR di condanne passate in giudicato per reati afferenti alla presente Parte Speciale, che interessano soggetti apicali;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- sintesi degli esiti delle verifiche ispettive esterne c/o le strutture;
- report di verifica della Direzione Risk Management e Internal Audit su segnalazioni specifiche.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 25
TER**

Reati societari

PARTE SPECIALE ART. 25 TER - REATI SOCIETARI

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	75
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO).....	75
2.2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	78
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	78
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	79
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	81

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse di Medipass e delle sue dirette controllate da Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 ter³⁶ del Decreto.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)

Tale reato si configura qualora, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, o qualora i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)

Tale reato si configura quando, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Alle società indicate sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

³⁶ L'articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: **falso in prospetto** (art. 2623, comma 2, c.c. – abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e **falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione** (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 comma 34 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Tutto quanto sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS)

Il reato in esame si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. "Interessi degli amministratori", se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex legge alle autorità di vigilanza:

- espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero
- occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

Per affinità di argomento e di relativi controlli, le fattispecie previste dagli artt. 2635 (Corruzione tra privati) c.c. e 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati) c.c. sono trattate nella "Parte Speciale artt. 24,25 e 25 ter – Reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati".

2.2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1-2 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)³⁷.

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale nonché delle verifiche poste in essere dalla Società di revisione del bilancio, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto sono state identificate nelle seguenti:

- attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni annuali ed infrannuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione) o qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- attività riguardanti le richieste di controllo poste in essere dal Sindaco Unico, dai Soci o dalla società di revisione;
- attività riguardanti il processo di distribuzione di utili e/o riserve in conformità agli obblighi di legge.
- operazioni straordinarie (conferimenti, operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni etc.);
- predisposizione della documentazione da sottoporre ai Soci ai fini delle deliberazioni dell'assemblea;
- attività connesse alla trasmissione delle comunicazioni previste in base alla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nella sua attività di mantenimento del Modello Organizzativo.

³⁷ Reati trattati nella Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati"

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs 231/01, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-ter, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

A tal fine è necessario adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale, compresa l'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà tali da fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non rispettare i principi e le indicazioni contenute nelle procedure specifiche adottate dalla Società.

È pertanto necessario:

- seguire le procedure rivolte a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali, con le quali si stabilisce quali dati e notizie debbono essere fornite all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare";
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - alterare, o comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinate alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- garantire il regolare funzionamento e andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Sindaco Unico o dei soci;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- prevedere attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni);
- che ciascun responsabile di funzione comunichi al responsabile della redazione del bilancio annuale e periodico eventuali impegni di spesa precedentemente non segnalati, passività potenziali e variazioni di valore di attività e passività non ancora segnalate;
- mettere a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, la bozza del progetto di bilancio, prima della riunione di quest'ultimo per l'approvazione dello stesso;
- mettere a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del giudizio sul bilancio (o attestazione similare che sia sufficientemente chiara ed analitica) emesso dalla società di revisione;
- che il massimo Vertice Esecutivo sottoscriva la c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione. Tale lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale agendo nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- verificare la distribuzione di utili o riserve in conformità a norme di legge e di statuto, in particolare:
 - in caso di distribuzione di utili, preventivo accantonamento a riserva legale come previsto dalla legge, ossia sino ad un 1/5 del capitale sociale (art. 2430, comma 1, c.c.);
 - in caso di esistenza di perdite relative agli esercizi precedenti, distribuzione di utili solo previo ripianamento delle perdite stesse;
- verificare gli adempimenti e la predisposizione di prospetti nel caso di comunicazioni al pubblico su fatti rilevanti concernenti la società e/o le sue controllate;
- assumere delibere dell'assemblea solo previa documentazione dei controlli sopra elencati e dichiarazione da parte del responsabile amministrativo di rispetto di quanto previsto dalla legge.
- assicurare del regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante ai fini del monitoraggio delle Aree e delle Attività rischio individuate nel presente documento.

Qualora l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni del presente Modello Organizzativo informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI


Flussi informativi periodici

- incarico conferito alla Società di Revisione;
- opinion letter emessa dalla Società di Revisione;
- incontri di allineamento con il Sindaco Unico;
- dichiarazione annuale Parti Correlate;

- dichiarazione partecipazioni di rilievo o cariche sociali in società che producono o distribuiscono farmaci e presidi sanitari fornita a cura dei medici liberi professionisti.

Flussi informativi spontanei

- indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi.
- segnalazione da parte della funzione HR di condanne passate in giudicato per reati afferenti alla presente Parte Speciale, che interessano soggetti apicali;
- approfondimenti sulle segnalazioni da parte della Direzione Risk Management e Internal Audit.



Medipass

Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE artt. 25
bis e 25 bis.1**

Falsità in monete e segni riconoscimento e delitti
contro l'industria e il commercio

PARTE SPECIALE ARTT. 25 BIS E 25 BIS.1 - FALSITÀ IN MONETE E SEGNI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	85
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI CONCERNENTI FALSITÀ IN MONETE E SEGNI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (EX ARTT. 25 BIS E 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001)	85
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	88
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	88
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	88
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	90
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	90

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, il Sindaco e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, da tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONCERNENTI FALSITÀ IN MONETE E SEGNI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (EX ARTT. 25 BIS E 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis del Decreto.

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

Tale ipotesi reato punisce chiunque:

- contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSI (ART. 455 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

USO DI VALORI DI BOLLO (ART. 464 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI O VERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Si provvede, altresì, a fornire anche una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis.1 del Decreto.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 2 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le attività reputate a rischio sono state identificate:

- gestione di incassi e pagamenti in contanti;
- acquisto e utilizzo di valori bollati;
- acquisto di beni, con particolare attenzione alle importazioni da Paesi con regole di produzione e commercio meno stringenti della normativa comunitaria.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di

prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1 del D.Lgs 231/01, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

È necessario adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale. A tal fine:

- la selezione delle controparti, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di Partner e Fornitori devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- gli acquisti devono essere effettuati avvalendosi di fornitori autorizzati dall'Ufficio Acquisti Centralizzato tramite procedura a sistema che garantisce la tracciabilità del processo e l'intervento di tutti i livelli autorizzativi previsti, a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- sono ammessi incassi in contanti fino alla soglia di legge, oltre la quale gli stessi dovranno invece avvenire con strumenti tracciabili, quali: bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili, RID, etc.;
- la Società e le sue dirette controllate effettuano pagamenti per mezzo di sistemi bancari ufficiali che danno evidenza delle operazioni effettuate, fanno eccezione i pagamenti di modesto importo;
- rispettare i principi e le indicazioni contenute nelle procedure specifiche adottate dalla Società.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di falsità in monete e segni riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree e Attività a Rischio individuate nel presente documento.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- approfondimenti sulle segnalazioni da parte della Direzione Risk Management e Internal Audit.



Medipass

Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 25
QUINQUIES**

Reati contro la personalità individuale

PARTE SPECIALE ART. 25 QUINQUIES - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	93
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO).....	93
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	95
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	95
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	95
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	97
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	97

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari (ad eccezione dell'Organismo di Vigilanza), dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquies del Decreto.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART.600 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti sia di chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto che di chiunque favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito anche chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico o recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; è altresì punito sia chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra che chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. È altresì punito chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (art. 600-quater 1 Cod. Pen.).

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena è aumentata.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

ADESCAMENTO DI MINORENNI (609-UNDECIES C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1,

600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adescare un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevante per la propria organizzazione la fattispecie di reato di seguito elencata³⁸:

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere:

- processo di selezione, assunzione e gestione del personale, con riferimento alla corresponsione delle retribuzioni;
- sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs 231/01, pur tenendo conto della

³⁸ I reati riferiti a minori (artt. 600-bis e 600-ter) sono ritenuti ipoteticamente applicabili esclusivamente alle strutture che hanno in cura pazienti minori.

diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, a carico dei Destinatari, l'esplicito divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25 quinquies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquies, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei reati contro la Personalità Individuale previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società sono:

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico di Medipass;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle previsioni di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di Medipass, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente

di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

- deve essere rispettata da tutti i Destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- Medipass è tenuta a dotarsi di strumenti informatici che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- Medipass richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, Medipass si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree e Attività a Rischio individuate nel presente documento.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi anche da parte di un Partner;
- segnalazione da parte dell'interessato dell'avvio di procedimenti a suo carico per reati di cui alla presente Parte Speciale;
- approfondimenti sulle segnalazioni da parte della Direzione Risk Management e Internal Audit.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 25
OCTIES**

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

PARTE SPECIALE ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	100
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)	100
2.1.	LE FATTISPECIE RILEVANTI PER MEDIPASS.....	102
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	103
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	103
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	105
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	105

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica, inoltre, alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25 octies, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"), successivamente modificati dall'art. 32, commi 1 e 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e integrati con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono di seguito elencati:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- i professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- i revisori contabili.
- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si precisa che la differenza fra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) va individuata nel fatto che, nel primo, l'agente è estraneo rispetto al reato-base, mentre, nel secondo, lo ha commesso o comunque ha concorso a commetterlo. La differenza fra riciclaggio e ricettazione (art. 648 c.p.) va individuata invece nell'elemento materiale, che nel primo si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Vi è dunque un rapporto di "specialità" fra le due fattispecie.

2.1. LE FATTISPECIE RILEVANTI PER MEDIPASS

Come emerge dall'elencazione sopra riportata, Medipass non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto pertanto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Il "Decreto Antiriciclaggio"³⁹ obbliga, inoltre, il Sindaco Unico, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il controllo sulla gestione a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

³⁹ Il D.Lgs. 90/2017, in vigore dal 04/07/2017 in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha modificando l'art. 46 del D.Lgs. 231/2007, eliminando l'obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della rilevanza del reato di autoriciclaggio, inoltre, la società ha ritenuto opportuno ampliare l'analisi dei reati presupposti del reato tipiche dell'attività svolta e non ricomprese nel novero D.Lgs 231/01.

L'analisi delle fattispecie, oltre il perimetro del Decreto Legislativo, si è concentrata sull'ipotesi in cui era possibile ravvisare la committenza tra l'elemento soggettivo del dolo ed il vantaggio economico, necessari ai fini della sussistenza del successivo reato di autoriciclaggio. Dal momento che l'art. 648-ter.1 c.p. richiama letteralmente *denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto*, in via prudenziale si è deciso di ricomprendere tra le *altre utilità* ai fini dell'autoriciclaggio anche l'eventuale risparmio che la Società potrebbe ottenere da una propria condotta.

I reati ritenuti sensibili sono:

- delitto di commercio e somministrazione di medicinali guasti (art 443 c.p.);
- delitto di lesione personale (art. 582 c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere:

- fatturazione attiva verso privati;
- accreditamento e selezione dei fornitori nell'ambito del processo di acquisto di beni e servizi da parte della società;
- stipula di contratti di acquisto/ fornitura per quanto attiene la definizione dell'oggetto della fornitura e del relativo prezzo (verifica della coerenza ai valori di mercato); nonché determinazione del compenso e valutazione dei servizi ricevuti nel conferimento di incarichi professionali;
- verifica delle prestazioni/beni acquistati;
- incassi e pagamenti;
- gestione dei crediti, con particolare riferimento alla loro cessione;
- operazioni straordinarie di cessione di strutture o di rami d'azienda;
- relazioni intercompany;
- omaggi, sponsorizzazioni, borse di studio e altre elargizioni liberali.

a cui si aggiungono in relazione ai reati presupposti dell'autoriciclaggio:

- somministrazione di medicinali scaduto, ovvero in modo pericoloso quanto a quantità o qualità degli stessi;
- prestazioni sanitarie.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'OdV di Medipass, nel corso delle attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs 231/01, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico e Regole della Casa;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- la procedura ciclo passivo in relazione alla selezione dei fornitori;
- linee guida sulla gestione e utilizzo di farmaci;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole di corporate governance adottate;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni e ai Partner deve essere, inoltre, resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, a carico dei Destinatari l'esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che, da soli o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

Segnatamente, anche alla luce dei Principi e delle Norme di Riferimento esplicitate nel Codice Etico adottato da Medipass e delle sue dirette controllate si richiede di:

- selezionare le controparti verificando e valutando *ex ante* la professionalità e l'onorabilità dei partner e dei fornitori, nonché la tracciabilità e la trasparenza degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti o accordi commerciali;
- verificare la congruità economica degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia, etc);
- verificare la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- garantire la tracciabilità dei pagamenti, avvalendosi degli intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
- limitare l'uso di strumenti anonimi al pagamento/ incasso nel rispetto delle disposizioni aziendali e, comunque entro i limiti di legge;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni circolari, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi superiori ai limiti stabiliti per legge;
- accertare la completa e corretta compilazione di assegni bancari, postali e circolari e vaglia cambiari, nonché la presenza della clausola di non trasferibilità.
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- mantenere evidenza delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive;

attenersi ai criteri di eleggibilità dei pazienti definiti da normativa e dalle linee guida delle società scientifiche.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio sono i seguenti:

- promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree e Attività a Rischio individuate nel presente documento.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- segnalazione di attivazione di rapporti con consulenti/ fornitori con sede legale in un "Paese terzo ad alto rischio";
- approfondimenti sulle segnalazioni da parte della Direzione Risk Management e Internal Audit.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE art. 25
septies**

Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro

PARTE SPECIALE ART. 25 SEPTIES - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	109
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....	109
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	110
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	110
4.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	110
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	113
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	113

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si applica a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti ex lege, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza:

- Datore di Lavoro;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Dipendenti;
- Appaltatori.

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n.123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 septies del Decreto.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Tale norma prevede che: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIMI (ART. 590, C. 3 C.P.)

Tale ipotesi di reato prevede che: "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni."

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissimi (art. 590, c. 3 c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate e relative ai reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi, analiticamente individuati nei Documenti di Valutazione dei Rischi a cura dell'RSPP; quindi, l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di cui sopra corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs.81/08, art. 29.

L'RSPP e le persone del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, anche su proposta dell'OdV potranno disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 septies, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, la presente Parte Speciale sancisce a carico dei destinatari, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che per effetto di imprudenza, negligenza o imperizia possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano inficiare l'efficacia dei controlli interni preventivi istituiti;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali, quali, a titolo esemplificativo:
 - rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
 - svolgere attività di lavoro e adoperare strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
 - omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
 - rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi devono intendersi come una sintesi dell'analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello 231.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30 co. 3 del D.Lgs. 81/2008, la Società ha predisposto un piano di sicurezza e di valutazione dei rischi, ivi inclusi anche quelli interferenziali, nei luoghi di lavoro conforme alla normativa e ha individuato i soggetti responsabili:

- il Datore di Lavoro;
- il Delegato per la Sicurezza;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico del Lavoro Competente (medico del lavoro esterno);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Il Datore di Lavoro determina le strutture aziendali che operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi, RSPP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale è evidenziata all'atto della nomina.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee a evitare i rischi o a ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori.

Sono indelegabili da parte del Datore di Lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- la designazione del Responsabile di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il Datore di Lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.16, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal Datore di Lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di Lavoro e soggetti responsabili sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posti *ex lege* in capo al Datore di Lavoro.

Datore di Lavoro e soggetti responsabili sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medici competenti. Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19 e 20 TUS.

La Società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività svolte. Costituisce, inoltre, un obbligo contrattuale per il Datore di Lavoro garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. A tal fine devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 15, comma1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

È fatto, pertanto, obbligo per tutti i Destinatari del Modello di rispettare ogni cautela possibile (anche non espressamente normata) volta a evitare qualsivoglia danno, anche ai terzi.

Si indicano qui di seguito gli elementi del Sistema di Controllo interno che tutti i Destinatari, per le parti di propria competenza, sono tenuti a rispettare:

- acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08 e sua osservazione nell'attività aziendale;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
- divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società assicurerà tutte le azioni previste in ottemperanza del D.Lgs. 81/08;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni, dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si sottolinea, innanzi tutto, che l'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni propria di questi organi non consente infatti di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- verificare il sistema di deleghe e procure in vigore (in riferimento al servizio di prevenzione e protezione e comunque in materia di sicurezza) e la loro coerenza;
- interagire con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sovrintendere alle attività da questo svolte, nonché se del caso, svolgere specifiche verifiche sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree e Attività a Rischio individuate nel presente documento.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

- Report informativo, con cadenza almeno annuale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione del Sistema di Sicurezza implementato dalla Società.

Flussi informativi spontanei

- Infortuni sul lavoro con conseguenze mortali;
- infortuni sul lavoro che abbiano come conseguenza lesioni gravi o gravissime, per le quali la società è stata oggetto di richiesta risarcitoria;
- segnalazioni specifiche dell'RSPP;
- approfondimenti sulle segnalazioni da parte della Direzione Risk Management e Internal Audit.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE LEGGE
146/2006**

Reati transnazionali

PARTE SPECIALE LEGGE 146/2006 - REATI TRANSAZIONALI

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	116
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146)....	116
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	120
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	120
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	121
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	122
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	123

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146)

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della Legge n.146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

REATI DI ASSOCIAZIONE

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge n. 146/2006.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)

L'art. 416 bis c.p. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti

e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

TRAFFICO DI MIGRANTI (ART. 12 C. 3, 3 BIS, 3 TER DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.LGS. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3 bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere:

- selezione delle controparti con le quali la Società intrattiene rapporti commerciali (fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, ect.);
- gestione dei farmaci, con particolare riferimento ai farmaci stupefacenti;
- attività e adempimenti connessi alla selezione, assunzione, gestione e cessazione dei rapporti con il personale;
- partecipazione a procedure di gara, anche in associazione con un partner (come ad esempio nel caso di RTI, joint venture o consorzi);
- gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Medipass sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati transnazionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico di Medipass;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi di comportamento qui descritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- utilizzare, anche occasionalmente, Medipass o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono considerati i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale;
 - l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In relazione a quanto concerne specificatamente la gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ad amministratori e dipendenti:

- si richiede di segnalare al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Transnazionali, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse.

In riferimento al trasferimento di personale dall'estero o alla sua assunzione all'estero, la Società ha attribuito alla Direzione Risorse Umane la responsabilità del monitoraggio del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati transnazionali sono i seguenti:

- promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione da parte della funzione HR di condanne passate in giudicato per reati afferenti alla presente Parte Speciale, che interessano soggetti apicali;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- report di verifica della Direzione Risk Management e Internal Audit su segnalazione specifica.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 24
BIS**

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

PARTE SPECIALE ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	126
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)	126
2.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS	130
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	131
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	131
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	137
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	137

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Organi Societari, da Amministratori, i Sindaci e Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

In particolare, è compito della Direzione ICT di Gruppo definire il dettaglio delle misure da adottare per prevenire i reati informatici sopra descritti. È compito dei singoli Responsabili delle Funzioni diffondere a tutti dipendenti la consapevolezza dei reati che potrebbero commettere e promuovere l'utilizzo delle misure adottate per prevenirli.

La presente Parte Speciale si applica, inoltre, alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

La legge 18/03/2008 n. 48 ha ratificato la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della **riservatezza**, dell'**integrità** e della **disponibilità** di sistemi, reti e dati informatici.

La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24 bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti. La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, in base al quale:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dall' Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previsti e puniti dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessi da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessi da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione anche da parte dell'autore originario. Si ha invece "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere o non fedelmente riportate.

Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del decreto legislativo n° 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il concetto di documento informatico, secondo quanto stabilito dallo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale, non è dunque legato al relativo supporto materiale, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

In particolare si riporta che il Codice dell'Amministrazione Digitale (art.1 e art. 20) precisa che:

- un documento informatico non sottoscritto con firma elettronica non ha efficacia probatoria, ma eventualmente soddisfa i requisiti legali che possono equipararlo alla forma scritta;
- un documento informatico riportante la firma elettronica può non avere efficacia probatoria se non dopo la valutazione della sicurezza, integrità e non modificabilità dello stesso;
- un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, ovvero a meno della querela di falso.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente di Medipass o delle sue dirette controllate falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi ad esempio durante le fasi di trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente

configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati di Medipass o delle sue dirette controllate (o anche di terzi), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati per effettuare operazioni che portino un interesse o vantaggio per la società.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card). Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Per questa tipologia di reato, la sua potenziale realizzazione potrebbe avvenire nell'ambito della gestione dei processi informatici e nella gestione degli account. Il reato può essere commesso da soggetti che si procurano codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno o esterno alla Società ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società stessa.

DIFFUSIONE ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale fattispecie di reato, perseguibile d'ufficio, intende reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto di altri crimini informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Inoltre nella valutazione di tale reato potrebbe assumere rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte del dipendente che, pur non

essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (es. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (es. "Denial of Service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso un'altra società al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche affinché la società tragga particolari vantaggi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p..

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c. p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato c.d. proprio in quanto può essere commesso solo da parte de certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Questa tipologia di reato è stata valutata non realizzabile in azienda.

2.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, quelle proprie di ogni ambito e processo aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. In particolare:

- alimentazione, gestione e detenzione di referti, cartelle cliniche tramite software dedicati;
- gestione dei flussi informativi elettronici periodici verso ASL e Regione tramite sistemi dedicati messi a disposizione degli Enti stessi;
- conservazione delle credenziali di accesso ai sistemi informativi della società o di altri Enti esterni (es. siss);
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali.

Quanto ai reati relativi alla falsificazione materiale/ideologica di documenti informatici aventi efficacia probatoria si ritiene possano, in astratto, essere commessi in relazione alla conservazione dei medesimi o in occasione dei collegamenti con Enti terzi durante la trasmissione degli stessi.

Medipass ha inoltre previsto modalità di connessione alle reti informatiche che prevedano l'accesso solamente a soggetti muniti di credenziali nominali garantendo, all'interno del processo di realizzazione di un documento informatico, il principio di segregazione dei ruoli.

In relazione alle valutazioni di cui sopra, sono stati individuati a rischio le aree le cui attività prevedono un rapporto con la P.A. e con le autorità attraverso l'impiego di strumenti informatici o reti telematiche.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

Il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati informatici e trattamento illecito di dati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello), in particolare:

- disposizioni di legge esistenti in materia;
- Codice Etico;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- Registro dei trattamenti redatto in ottemperanza al D. Lgs. 101/2018 e al GDPR;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'**integrità**, della **disponibilità**, della **confidenzialità**, della **tracciabilità** dell'informazione e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede, a carico dei destinatari, l'espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa, alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria.

Nell'espletamento delle rispettive attività/ funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'**art. 24-bis**, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei Delitti informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società sono:

- informare adeguatamente tutti i dipendenti autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti e diversificate in ragione delle rispettive mansioni;
- implementare sui sistemi informativi politiche che rispettino il principio di separazione dei ruoli, cosiddetto "Segregation of Duties", definendo e distribuendo diverse responsabilità operative e di

gestione evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto, anche in relazione ai processi di formazione dei documenti informatici;

- prevedere, per ogni dipendente, un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali corrispondenti ad un profilo definito e specifico per il ruolo ricoperto.

La Direzione ICT di Gruppo ha effettuato una due diligence nell'ambito della sicurezza delle informazioni e della compliance, nel rispetto ai requisiti espressi nelle fonti legislative e negli standard di riferimento nazionali ed internazionali, attraverso un Security, Quality and Compliance Governance Program quinquennale i cui principali ambiti di intervento sono i seguenti:

- normativa per la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01);
- normativa per il Computer crime (Legge 48/2008);
- normativa per la Privacy (D.Lgs. 101/2018);
- standard per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001);
- best practice in materia di IT Service Management.

Lo stato di definizione, implementazione e applicazione degli adempimenti per Medipass e le sue dirette controllate è sorvegliato tramite il suddetto Security, Quality and Compliance Governance Program attraverso l'utilizzo del Cruscotto di Governance (ex Security & Compliance Governance Framework) e un'attività periodica di Security & Compliance Audit.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano qui di seguito gli standard di riferimento per la definizione delle regole e delle misure di sicurezza idonee a prevenire i reati informatici sopra descritti, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, nelle procedure aziendali e nel Cruscotto di Governance.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

		ARTICOLO DEL CODICE PENALE									
CONTROLLO ISO27001:2013		491 bis	615 ter	615 quater	615 quinquies	617 quater	617 quinquies	635 bis	635 ter	635 quater	635 quinquies
Asset Management											
A.8.1.3	Usò responsabile degli asset <i>Devono essere definite, documentate e implementate regole per l'uso responsabile degli asset.</i>				●	●	●	●	●	●	●
A.8.2.2	Identificazione delle informazioni <i>Deve essere definito un appropriato set di procedure per identificare le informazioni, in accordo con lo schema di classificazione adottato.</i>	●			●	●	●	●	●	●	●
A.8.3.3	Trasferimento fisico dei supporti di memorizzazione <i>I supporti di memorizzazione contenenti informazioni devono essere protetti da accessi non autorizzati, danneggiamento o uso improprio durante il loro trasporto.</i>					●	●				
Controllo degli accessi											
A.9.1.1	Politica di controllo degli accessi <i>Deve essere stabilita una politica di controllo degli accessi, documentata e rivista in base ai requisiti aziendali e di sicurezza delle informazioni.</i>		●								
A.9.2.1	Registrazione e cancellazione delle utenze <i>Deve essere implementato un processo formale di registrazione e cancellazione delle utenze per consentire l'assegnazione dei diritti di accesso.</i>		●	●							
A.9.2.2	Conferimento dei diritti di accesso agli utenti (profili abilitativi) <i>Deve essere implementato un processo formale di conferimento o revoca dei diritti di accesso per tutti i tipi di utenti a tutti i sistemi e servizi.</i>		●								
A.9.2.6	Revoca o modifica dei diritti di accesso <i>I diritti di accesso alle informazioni e agli strumenti di elaborazione concessi a dipendenti e personale di terze parti devono essere revocati alla conclusione del rapporto di lavoro/contratto/accordo o modificati in caso di variazione.</i>		●	●							
A.9.4.2	Procedure di logon sicure <i>L'accesso al sistema e alle applicazioni deve essere controllato tramite una procedura di logon sicura, dove richiesto dalla politica per il controllo accesso.</i>		●								
Crittografia											
A.10.1.1	Politica sull'utilizzo dei controlli crittografici <i>Deve essere definita una politica sull'uso di controlli crittografici per la protezione delle informazioni.</i>	●									
Sicurezza fisica e ambientale											
A.11.1.1	Sicurezza perimetrale <i>Devono essere definite e impiegate barriere di sicurezza per proteggere le aree che contengono le informazioni (sia sensibili sia confidenziali) e gli strumenti di elaborazione delle informazioni.</i>					●	●				

CONTROLLO ISO27001:2013		ARTICOLO DEL CODICE PENALE									
		491 bis	615 ter	615 quater	615 quinquies	617 quater	617 quinquies	635 bis	635 ter	635 quater	635 quinquies
A.11.2.6	Sicurezza delle apparecchiature e degli asset fuori sede <i>Devono essere applicate misure di sicurezza agli asset fuori sede, tenendo conto dei differenti rischi che comporta il loro utilizzo al di fuori delle sedi dell'organizzazione.</i>					●	●				
A.11.2.8	Postazioni non presidiate <i>Gli utenti devono garantire adeguata protezione per le postazioni non presidiate.</i>				●			●		●	
Sicurezza dell'operatività											
A.12.1.1	Procedure operative documentate <i>Le procedure operative devono essere documentate e rese disponibili a tutti gli utenti che ne hanno necessità.</i>					●	●				
A.12.1.2	Controllo dei cambiamenti <i>Le modifiche all'organizzazione, ai processi di business, apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni ed ai sistemi informativi, che influiscono sulla sicurezza delle informazioni, devono essere tenute sotto controllo.</i>					●	●				
A.12.2.1	Controlli contro i malware <i>Devono essere implementati controlli per la rilevazione, la prevenzione ed il ripristino in caso di software malevolo e devono essere implementate adeguate procedure per un comportamento consapevole degli utenti.</i>				●			●	●	●	●
A.12.4.1	Registrazione degli eventi <i>Deve essere attivata la registrazione delle attività utente, delle anomalie e degli eventi di sicurezza informatica. Tali registrazioni devono essere revisionate periodicamente.</i>		●								
A.12.4.2	Protezione delle informazioni di LOG <i>Le informazioni di LOG e le apparecchiature per la loro raccolta, registrazione e conservazione dei log devono essere protette da manomissioni ed accessi non autorizzati.</i>		●			●					
A.12.4.3	Registro attività amministratori ed operatori di sistema <i>Le operazioni effettuate da amministratori ed operatori di sistema devono essere registrate e i log devono essere protetti e revisionati periodicamente.</i>		●			●					
A.12.5.1	Installazione di software sui sistemi in esercizio <i>Devono essere definite procedure per tenere sotto controllo l'installazione di software sui sistemi in esercizio.</i>				●	●	●	●	●	●	●
A.12.6.1	Gestione delle vulnerabilità tecniche <i>Devono essere ottenute tempestive informazioni sulle vulnerabilità tecniche che affliggono i sistemi informativi utilizzati dall'organizzazione; deve essere valutato il grado di esposizione dell'organizzazione a queste vulnerabilità e devono essere adottate appropriate contromisure per fronteggiare i relativi rischi.</i>				●	●	●	●		●	
Sicurezza delle comunicazioni											
A.13.1.1	Controllo della rete <i>Le reti devono essere adeguatamente gestite e controllate al fine di proteggere le informazioni nei sistemi e nelle applicazioni.</i>		●			●	●				

CONTROLLO ISO27001:2013		ARTICOLO DEL CODICE PENALE									
		491 bis	615 ter	615 quater	615 quinquies	617 quater	617 quinquies	635 bis	635 ter	635 quater	635 quinquies
A.13.2.4	Accordi di confidenzialità <i>Devono essere identificati, documentati e periodicamente rivisti gli elementi di accordi di confidenzialità e riservatezza che riflettono i requisiti dell'organizzazione sulla protezione delle informazioni.</i>			●							
Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi											
A.14.1.2	Garantire la sicurezza dei servizi applicativi esposti su reti pubbliche <i>Le informazioni che transitano su reti pubbliche attraverso l'uso dei servizi applicativi devono essere protette da attività fraudolente, dispute contrattuali, divulgazione e modifica non autorizzata.</i>	●									
Conformità											
A.18.1.2	Diritti di proprietà intellettuale (copyright) <i>Devono essere implementate procedure appropriate per assicurare la conformità a leggi, regolamenti ed accordi contrattuali in relazione ai diritti di proprietà intellettuale e all'uso di prodotti software.</i>	●									
A.18.1.4	Tutela dei dati personali e della privacy <i>Deve essere garantita la tutela dei dati personali e della privacy, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione e regolamenti vigenti.</i>		●								

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito della Direzione ICT di Gruppo portare a conoscenza dell'OdV:

- i processi da seguire e gli obblighi da osservare nello svolgimento delle proprie attività nell'utilizzo dei sistemi informatici con dichiarazione di conformità al D.Lgs. 231/01;
- l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività di controllo e verifica;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

La Direzione ICT di Gruppo – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – effettua periodicamente tutte le verifiche necessarie affinché vengano adottati i controlli specifici riportati nel capitolo 4 della presente Parte Speciale e fornisce all'OdV le evidenze di primo e secondo livello risultanti dalle verifiche e dai controlli messi in atto.

La Direzione ICT di Gruppo propone all'OdV eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati informatici.

L'OdV inoltre, può effettuare ulteriori verifiche (verifiche di terzo livello) a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

- trasmissione periodica del cruscotto di governance (assessment ISO/IEC 27001:2013);
- sintesi dei risultati dei test di security governance;
- reportistica annuale del sistema di data breach.

Flussi informativi spontanei

- avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione da parte della funzione HR di condanne passate in giudicato per reati afferenti alla presente Parte Speciale, che interessano soggetti apicali;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- report di verifica su segnalazioni/ eventi specifici.



Medipass

Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 24
TER**

Reati di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa
nell'economia

PARTE SPECIALE ART. 24 TER - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'ECONOMIA

1.	I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	140
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'ECONOMIA (ART. 24 TER DEL DECRETO)	140
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS	144
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO	144
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	145
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	147
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	147

1. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali di Medipass, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E INFILTRAZIONE MAFIOSA NELL'ECONOMIA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

Il 15 luglio 2009 è stato approvato in via definitiva il ddl 733-B "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che introduce una novità da tempo attesa in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, prevedendo l'estensione di tale responsabilità anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione preparazione direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Il nuovo art. 24 ter D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

SI PROVVEDE QUI DI SEGUITO A FORNIRE UNA BREVE DESCRIZIONE DEI REATI CONTEMPLATI NEGLI ART. 24-TER D.LGS 231/01. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato (in tal caso la pena è della reclusione da uno a cinque anni). I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è, altresì, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Al sesto comma il citato articolo prevede che "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁴⁰, 601⁴¹, 601-bis⁴² e 602⁴³, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4⁴⁴, e 22-bis, comma 1⁴⁵, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

Al settimo comma invece è stabilito che "se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, c.p. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti

⁴⁰ Art. 600 "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù".

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

⁴¹ Art. 601 "Tratta di persone"

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

⁴² Art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente"

1. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. 2. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. 3. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

⁴³ Art. 602 "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

⁴⁴ Art. 22, commi 3 e 4 legge 1° aprile 1999, n. 91

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

⁴⁵ comma abrogato dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)

L'art. 416-bis c.p. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER)⁴⁶

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia 33748/2005 ha stabilito che la fattispecie di delitto in esame si realizza nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, anche nei casi in cui non vi sia erogazione di denaro.

Si ritiene configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

- gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;
- all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

⁴⁶ Art. 416-ter "Scambio elettorale politico-mafioso"

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Le sanzioni pecuniarie previste sono le massime applicabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 quote che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000) a cui si aggiunge l'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 C.P.P.)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)

Sono escluse dal novero dell'articolo, le armi denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

Nella categoria di criminalità economica si comprendono tutti quei comportamenti criminali che sono commessi da autori di elevata posizione sociale all'interno di un'attività economica legittima, e con l'abuso della fiducia di terzi, vittime di questi comportamenti.

Si tratta di reati che possono essere compiuti da professionisti o dai responsabili di imprese per accrescere in modo criminale i profitti di impresa (criminalità societaria o corporate crime o *organizational crime*), oppure dai responsabili o addetti di un'impresa contro di questa (*criminalità occupazionale*).

Altra relazione tra economia e criminalità riguarda le relazioni tra criminalità e mercati.

Si tratta di definizioni concettuali che seguono le diverse evoluzioni dei rapporti economici dove la soglia tra lecito e illecito ha come criterio le norme giuridiche esistenti in un dato contesto di spazio e di tempo.

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa nell'economia, sono state identificate nelle seguenti:

- selezione delle controparti con le quali la Società intrattiene rapporti commerciali (fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, ect.);
- rendicontazione e fatturazione dell'attività;

- gestione dei farmaci, con particolare riferimento ai farmaci stupefacenti;
- finanziamento pubblico ai partiti politici e ad organizzazioni;
- attività e adempimenti connessi alla selezione, assunzione gestione e cessazione dei rapporti con il personale;
- partecipazione a procedure di gara, anche in associazione con un partner (come ad esempio nel caso di RTI, joint venture o consorzi).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Medipass sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24 ter del Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico di Medipass;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi di comportamento qui descritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Medipass (e dei Dipendenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- utilizzare, anche occasionalmente, Medipass o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano inficiare l'efficacia dei controlli interni preventivi istituiti;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24-ter, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

Tra gli specifici presidi di controllo si deve tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte". In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei **reati di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa nell'economia** previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società sono:

- la selezione delle controparti, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di Partner e Fornitori devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- i contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e del Codice Etico adottato dalla Società;
- nei contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del Codice Etico adottato dalla Società;
- gli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti o accordi commerciali devono essere trasparenti e tracciabili;
- la gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire con la massima cautela. Tali sostanze devono essere conservate in appositi armadi chiusi a chiave e ne deve essere tracciato il carico e l'impiego in appositi registri;
- i finanziamenti a partiti politici, ad organizzazioni o istituzioni devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di Medipass, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Ogni persona assunta deve aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ad amministratori e dipendenti:

- si richiede di segnalare al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non rendere/ produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

- rendicontazione annuale degli omaggi elargiti;
- dichiarazione borse di studio e di liberalità di valore superiore a 1.000€;
- sponsorizzazioni di valore superiore a 2.000€;
- report di verifica della Direzione Risk Management e Internal Audit.

Flussi informativi spontanei

- avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione da parte della funzione HR di condanne passate in giudicato per reati afferenti alla presente Parte Speciale, che interessano soggetti apicali;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- report di verifica della Direzione Risk Management e Internal Audit su segnalazione specifica.



**PARTE SPECIALE ART. 25
QUATER.1**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

PARTE SPECIALE ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	150
2.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. ART. 25- QUATER.1 DEL DECRETO)	150
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	151
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	151
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	152
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	152

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, da tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)

La presente fattispecie si riferisce al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001.

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater.1). Tale norma testualmente prevede: "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*".

La citata disposizione normativa, a sua volta, stabilisce:

ART. 583-BIS C.P. - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1. la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso

all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Il reato in oggetto può quindi assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui taluno dei dipendenti esegua presso le Strutture della Società pratiche vietate di mutilazione degli organi genitali femminili.

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le attività reputate a rischio di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, sono state identificate nell'esercizio di attività sanitaria svolte presso strutture dedicate.

Eventuali integrazioni della citata area di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha lo scopo di sensibilizzare tutti i Destinatari rispetto al reato di esecuzione di pratiche vietate di mutilazione degli organi genitali femminili.

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quater.1 del Decreto, i Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere ai principi di sanciti dal Codice Etico, nel quale si specifica che la Società opera e persegue i suoi obiettivi nel pieno rispetto dei principi di legalità, lealtà, correttezza, diligenza, onestà, imparzialità, buona fede e trasparenza. La Società richiede, pertanto ai Destinatari, di conoscere i Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato e di tenere comportamenti rispettosi degli stessi.

La Società, infatti, sostiene, rispetta e tutela la dignità, la libertà e l'uguaglianza degli esseri umani nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e promuove il rispetto dell'integrità culturale e fisica della persona. Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità e tutte le relazioni devono essere condotte nel pieno rispetto di ciascuno.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi comportamentali qui prescritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, l'espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, la fattispecie di reato considerata dall'articolo 25 quater.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Nell'espletamento delle rispettive attività/ funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quater.1, al rispetto del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono i seguenti:

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per l'ipotesi di reato di cui alla parte speciale;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- approfondimenti sulle segnalazioni da parte della Direzione Risk Management e Internal Audit.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 25
NOVIES**

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

PARTE SPECIALE ART. 25 NOVIES - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	155
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).....	155
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	157
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	157
3.1.	LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE.....	157
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	158
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	160
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	160

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto del decreto n. 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, rientra nella dura lotta alla contraffazione e prevede l'inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

La Legge 99/09 prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote ed una interdittiva fino ad un anno, per l'immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, attraverso l'utilizzo di connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno o parte di esse in qualsiasi modo preservate anche quando tali fattispecie di reato sono commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore. Sono puniti, altresì, la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Stesse misure sanzionatorie sono previste poi per l'abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore, per l'importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti su supporti privi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore. Medesima tutela per l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali e multimediali.

Sono inoltre inseriti nel novero dei reati di cui al decreto 231 la fraudolenta produzione, la vendita, l'importazione, la promozione o l'installazione e l'utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma analogica e digitale.

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge n. 99/2009.

DIVULGAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO ATTRAVERSO RETE TELEMATICA (ART. 171 C. 1 LETT. A) BIS) E C. 3 L. 633/1941)

L'articolo in esame punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171-BIS C. 1 E 2 L. 633/1941)

L'articolo in esame, posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori)
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa

REATI IN MATERIA DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AI CIRCUITI RADIOTELEVISIVI E CINEMATOGRAFICO OPPURE LETTERARIE, SCIENTIFICHE E DIDATTICHE (ART. 171-TER, L. 633/1941 COMMA 3)

I reati di cui all'articolo in esame sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa.

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto di autore, o di parte di essa

VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171-SEPTIES L. 633/1941)

L'articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i produttori o gli importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione di dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis.

MANOMISSIONE DI APPARATI PER LA DECODIFICAZIONE DI SEGNALI AUDIOVISIVI AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171-OCTIES⁴⁷ L. 633/1941)

L'articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

⁴⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2004, n. 426 (in G.U. 05/01/2005 n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 171-octies.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, c. 1, lettera a-bis), e c. 3 L. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis comma 1 L. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis comma 2 L. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter L. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies L. 633/1941).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le attività reputate a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto di autore, sono state identificate nelle seguenti:

- gestione dei contenuti relativi al sito internet, alla intranet aziendale;
- pubblicazioni prodotte a scopo promozionale (es. radio, tv, stampa);
- pubblicazione e riproduzione di articoli scientifici;
- eventi e convegnistica;
- analisi di mercato anche tramite l'utilizzo di banche dati;
- acquisto e gestione degli hardware e delle licenze software;
- gestione degli adempimenti periodici riferiti ai dati da comunicare alla S.I.A.E.;
- gestione degli adempimenti connessi all'organizzazione delle attività ludiche e ricreative all'interno delle strutture (es. adempimenti S.I.A.E.).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

3.1. LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171-bis Legge n. 633/1941 (di seguito anche "l.d.a.").

L'articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.

Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e, di conseguenza, i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali.

Il software viene tutelato come opera dell'ingegno di carattere creativo (copyright) e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione e la trasmissione del software.

Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software, che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti ed i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario).

Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171 bis l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore...".

Gli elementi qualificanti del reato sono dunque la duplicazione (riproduzione) non autorizzata del software o lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione.

La duplicazione si ha quando viene introdotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme: come vera e propria contraffazione, con ciò intendendosi l'attività di illecita riproduzione del supporto contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all'originale, destinato alla vendita, di norma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale; ovvero come pirateria dell'utente finale o aziendale che si verifica ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un'azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza regolare licenza.

Il termine profitto deve esser interpretato nella sua duplice accezione: come accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e come mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella specie, per ottenere il software correttamente concesso in licenza).

Fatte le suddette premesse, appare evidente che, nell'ambito di un'azienda, la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l'utilizzo del medesimo è una condotta penalmente sanzionabile.

In particolare, i fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica sono:

- il cosiddetto "underlicensing", che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo;
- l'utilizzo di software "scaricato" da Internet, per il quale non si dispone di valida licenza;
- l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato non originale;
- l'utilizzo di software ricevuto da terzi tramite sistemi *peer to peer*.

È infine importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171 bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati. È pertanto necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Medipass sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, e di tutte le attività in generale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- Registro dei trattamenti redatto in ottemperanza al D. Lgs. 101/2018 e al GDPR;
- le nomine degli amministratori di sistema;
- i principi comportamentali qui prescritti;

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 25 novies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali facendo uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno protette, o di parte di esse;
- procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle attività aziendali materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore;
- ostacolare o omettere, anche con artifici e raggiri, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione del diritto d'autore;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
- caricare, senza autorizzazione, software sui pc forniti dalla Società;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno - o parti di esse - protette dal diritto d'autore;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per apparati telefonici, jingle pubblicitari, etc.).

Nell'espletamento delle rispettive attività/ funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a rischio reato sono

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-novies, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione dei Diritti di Autore previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società sono:

- la gestione delle licenze e delle autorizzazioni di accesso ai sistemi deve essere svolta con particolare attenzione e in modo centralizzato dalla Direzione ICT di Gruppo;
- la configurazione dei personal computer e dei server di proprietà deve essere svolta esclusivamente dalla Direzione ICT di Gruppo;
- i contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del codice Etico di Medipass;
- nei contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle previsioni di cui al Decreto e del Codice Etico di Medipass.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- Segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi;
- Sintesi dei risultati di eventuali test condotti sulle licenze software.



Medipass

Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 25
DECIES**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	163
2.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO).....	163
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	163
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	164
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	165
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	165

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

La presente fattispecie si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale norma, introdotta nel Decreto legislativo con Legge 3 agosto 2009, n. 116, testualmente prevede: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

La citata disposizione normativa, a sua volta, stabilisce: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

Il reato in oggetto può quindi assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società stessa ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

I processi che Medipass ha individuato al proprio interno come sensibili nell'ambito dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria riguardano la gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento a cui i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di Medipass devono attenersi;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi e necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 decies del Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerata, adottino regole di condotta conformi:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi di comportamento qui descritti.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra richiamata; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

- la Società vieta espressamente a chiunque di coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di Medipass, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, ai Destinatari non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

Nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, sono di seguito elencate le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione

del reato contro l'Amministrazione della Giustizia previsto dal Decreto, che i soggetti aziendali coinvolti sono tenuti a rispettare:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne i legali o altri responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.


5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

Segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE art. 25
undecies**

Reati ambientali

PARTE SPECIALE ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	168
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO).....	168
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	184
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	184
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	184
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	186
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	187

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, da Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, e Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011, "Reati Ambientali". Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE "sulla tutela penale dell'ambiente", nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa "all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente di cui si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO O POSSESSO DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Questo reato si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie⁴⁸.

Le succitate fattispecie, tutelando il bene giuridico dello "stato di conservazione della specie" (animale o vegetale), non possono trovare applicazione con riferimento a condotte aventi ad oggetto un solo esemplare o una quantità di esemplari trascurabile rispetto alla conservazione della specie. Il rischio è, pertanto, configurabile solamente qualora si verifichi un evento di impatto ambientale rilevante (es. un grosso sversamento di sostanze pericolose in un ambiente in cui si trovano specie animali o vegetali selvatiche protette, oppure una grossa esplosione).

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Questo reato si realizza quando chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto⁴⁹ o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero nel cagionarne il deterioramento, compromettendone lo stato di conservazione. La norma fa salvi i casi consentiti

⁴⁸ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

⁴⁹ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

dalla legge, senza tuttavia fare alcun riferimento al concetto di trascurabilità dell'azione e/o delle sue conseguenze.

Le considerazioni in merito al rischio riportate al paragrafo precedente possono essere estese all'articolo 733-bis c.p.: le condotte del "distruggere" o del "compromettere lo stato di conservazione" implicano, infatti, il verificarsi di un evento di eccezionale rilevanza.

VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL TUA IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E, IN PARTICOLARE, DI SCARICHI ILLECITI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137, COMMA 2, 3, 5, 11 E 13, TUA)

Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1⁵⁰ riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno **scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno **scarico di acque reflue industriali**, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di **scarico sul suolo**, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.

Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (**scarichi sul suolo**) e 104 (**scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

L'art. 137 TUA delinea le principali violazioni in materia di "gestione" degli **scarichi delle acque reflue industriali**⁵¹ e rappresenta la norma principale in tema di tutela penale delle acque, volta a sanzionare una pluralità di condotte illecite di aggressione alla risorsa idrica. In particolare, il **comma 11** dell'articolo in commento sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 103 (**scarichi sul suolo**) e 104 (**scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**), TUA, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli articoli medesimi.

⁵⁰ Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

⁵¹ La **nozione di "acque reflue industriali"** è contenuta nell'art. 74, lett. b), così come modificato nel tempo, per cui sono considerate tali "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di allevamento".

La gravità della condotta illecita descritta viene accompagnata da un particolare rigore sanzionatorio non solo in capo alla persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta in esame - per la quale viene prevista la possibilità di comminare la massima delle sanzioni detentive penali previste per un reato contravvenzionale (i.e. tre anni di arresto) - ma anche in capo all'ente con la previsione delle sanzioni interdittive per una durata massima di sei mesi.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256, COMMA 1, 3, 5 E 6, TUA);

Tale reato si configura quando:

Comma 1. Chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- q) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- r) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3. Chiunque **realizzi o gestisca una discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo **smaltimento di rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettui **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6. Chiunque effettui il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

L'articolo in esame si presenta come una norma che include più fattispecie, che solo in via indiretta risultano poste a tutela del bene giuridico "ambiente", essendo strutturate in modo da definire, attraverso l'indicazione di condotte vietate, le modalità di contenimento dei rischi esistenti nello svolgimento di attività potenzialmente lesive per l'ambiente stesso.

Pertanto, le fattispecie previste dalla norma si configurano quali di "reati di pericolo astratto", per i quali l'ordinamento dispone un'anticipazione della tutela penale in relazione alle condotte che potrebbero esporre a pericolo il bene oggetto di tutela, indipendentemente dalla lesione effettiva dello stesso.

La condotta di cui all'art. 256, comma 1, TUA

Il primo comma disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti⁵², accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216⁵³ del TUA.

Nello specifico, la norma in commento richiama le seguenti condotte:

- la **raccolta** che viene definita dall'art. 183, comma 1, lettera e), TUA, come "l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto";
- il **trasporto**, attività che non viene espressamente definita nell'ambito del TUA, ma che viene regolamentata come fase ulteriore e necessaria della raccolta, consistente nella "movimentazione di rifiuti dal luogo di produzione a quello dove gli stessi sono sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento";
- il **recupero**, definito dall'art. 183, lettera t), TUA, secondo cui per recupero si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utili, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale. L'Allegato C della parte IV del presente Decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero";
- lo **smaltimento** che viene definito dall'art. 183, lettera z), TUA, come "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energie. L'Allegato B alla parte IV del Decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento". L'attività di smaltimento costituisce l'ultima fase della filiera di gestione dei rifiuti, con conseguente esclusione di ulteriori attività. Nell'ambito di tale condotta rientra anche l'attività di riversamento di rifiuti in discarica (come disposto al punto D1 dell'Allegato B del TUA);
- il **commercio** e l'**intermediazione** sono attività che non vengono espressamente definite nell'ambito del TUA. Tuttavia, l'art. 183, comma 1, lettera i), TUA, fornisce una definizione di **commerciant**e identificandolo in "qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vedere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti"; mentre l'art. 183, comma 1, lettera l), TUA, fornisce una definizione di **intermediario** ovvero "qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti".

Si sottolinea che le condotte sopra descritte possono avere ad oggetto sia rifiuti di propria produzione sia rifiuti prodotti da terzi. Tuttavia, ai fini edittali, la differenza dell'oggetto materiale della fattispecie di reato in esame è data dalla pericolosità o meno del rifiuto, con la previsione di sanzioni più severe se la condotta ha ad oggetto rifiuti pericolosi (i.e.: ai sensi dell'art. 183, lettera b), i rifiuti richiamati all'Allegato 1 della parte quarta del TUA).

⁵² Con riferimento alla **nozione di "rifiuto"**, l'art. 183, comma 1, lettera a), TUA, definisce tale "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Ne consegue che, al fine di definire un bene come rifiuto, assume rilevanza la condotta posta in essere dal detentore che deve consistere nel "disfarsi" dell'oggetto o sostanza. Tale condotta, che si diversifica in tre ipotesi ("si disfi", "abbia l'intenzione di disfarsi" e "abbia l'obbligo di disfarsi"), costituisce l'elemento centrale della definizione di "rifiuto".

Relativamente, invece, alla **nozione di "gestione dei rifiuti"**, ai sensi dell'art. 183, lettera n), TUA, si intende per tale "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario".

⁵³ Per esigenze di sintesi, non viene riportato il testo degli articoli richiamati, ma soltanto la loro rubrica:

- articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti);
- articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale);
- articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), abrogato dall'articolo 39, comma 3, del D.Lgs. n. 205/2010);
- articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione);
- articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali);
- articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate);
- articolo 215 (Autosmaltimento);
- articolo 216 (Operazioni di recupero).

In relazione al momento consumativo del reato, devono essere considerate separatamente le tipologie di condotta tipica già prese in considerazione. Per la raccolta ed il trasporto, in assenza della prescritta iscrizione, il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui viene effettuata per la prima volta la suddetta attività, ovvero dove tali attività hanno avuto inizio. Anche per il commercio e l'intermediazione, il reato si perfeziona con il compimento della singola attività in difetto del titolo legittimante.

Infine, occorre rilevare che le condotte vietate richiamate dall'art. 256, comma 1, TUA sono riconducibili alla categoria dei reati eventualmente abituali, nel senso che l'illecito si perfeziona in virtù di un'unica condotta abusiva e l'eventuale reiterazione della stessa darebbe luogo ad un solo reato. I reati che si potrebbero configurare dalle condotte di recupero e smaltimento dovrebbero essere, invece, qualificati come reati permanenti, almeno nei casi in cui le attività di smaltimento e recupero assumono una certa consistenza temporale ovvero sono articolate in fasi funzionalmente collegate e tali da dar vita ad un unico reato.

La condotta di cui all'art. 256, comma 3, TUA

La norma in commento punisce le condotta di chi, al fine di smaltire rifiuti, realizza o gestisce una discarica⁵⁴ non autorizzata. Le condotte sanzionate costituiscono una particolare forma di smaltimento, tali da essere considerate residuali e speciali rispetto a quella prevista dalla fattispecie precedentemente analizzata (art. 256, comma 1, TUA). Il reato in esame si caratterizza per essere un reato comune.

Relativamente alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, che costituisce l'oggetto delle condotte illecite tipizzate dall'art. 256, comma 3, T.U.A., è opportuno precisare che:

- la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso le seguenti diverse attività:
 - destinazione ed allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere a tal fine necessarie: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, recinzione, ecc.. Tale attività, secondo alcuni autori, è già di per sé idonea a configurare la realizzazione di discarica anche quando non vi sia ancora stato il materiale conferimento di rifiuti;
 - laddove non si verifichi l'attività di destinazione ed allestimento a discarica di un'area, al fine di qualificare la realizzazione di una discarica occorre valutare la sussistenza di due elementi costituiti dal ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono e dalla trasformazione, sia pure tendenziale del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti. Potrebbe, inoltre, integrare la condotta in esame anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti, che faccia assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio;
- la gestione di una discarica si identifica in un'attività autonoma, successiva alla precedente attività di realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest'ultima o da altri soggetti, consistente nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.
- Potrebbe, inoltre, configurarsi la condotta di gestione di una discarica abusiva, anche laddove chi sia stato autorizzato a gestire una discarica per una determinata tipologia di rifiuti, smaltisca, tuttavia, rifiuti diversi da quelli per i quali ha ricevuto l'autorizzazione, sempre che per i rifiuti non autorizzati sia configurabile per quantità e durata del deposito l'esistenza di una discarica.

La condotta di cui all'art. 256, comma 5, TUA

⁵⁴ "un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte dei produttori degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 36/2003).

L'art. 256, comma 5, T.U.A., sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti⁵⁵ pericolosi previsto dall'art. 187, comma 1, TUA.

In tema di condotta tipica, il divieto di miscelazione di rifiuti si estrinseca in due sottocondotte, rispettivamente consistenti nel divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G, parte quarta, del TUA, nonché nel divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Tuttavia, tale divieto di miscelazione di rifiuti non deve intendersi quale divieto assoluto, ma - per espressa indicazione dell'art. 187, comma 2, TUA - è derogabile nell'ipotesi in cui vi sia una preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 ed a condizione che ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma.

La condotta di cui all'art. 256, comma 6, TUA

L'art. 256, comma 6, TUA punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'art. 227, comma 1, lettera b), TUA⁵⁶. Quest'ultimo articolo richiama espressamente le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003 che, nel regolamentare la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, precisa, agli artt. 8 e 17, che la durata massima del "deposito temporaneo" è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore, con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri.

Occorre poi precisare, al fine dell'analisi della condotta, che per "rifiuti sanitari" si intendono "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del D.P.R. 254/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che svolgono attività mediche, veterinarie, di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e derogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833" (art. 2 del D.P.R. 254/2003).

Infine, si sottolinea come la norma in commento costituisce una norma speciale rispetto alla disciplina generale prevista per il deposito temporaneo, contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera bb), TUA⁵⁷, sia per la particolare qualità del rifiuto, sia per il luogo in cui vengono prodotti, che ragionevolmente necessita di una tutela rafforzata.

INQUINAMENTO / OMESSA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI (ART. 257, COMMA 1 E 2, TUA);

Questo reato si configura quando:

⁵⁵ Secondo la dottrina per "attività di miscelazione" si intende "l'unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere arduo o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati".

⁵⁶ L'art. 227, comma 1, T.U.A. (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) dispone che: "1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

(...) b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (...)".

In particolare, il D.P.R. n. 254/2003, disciplina la gestione dei rifiuti sanitari, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

⁵⁷ Art. 183, lettera bb), T.U.A., dispone che: "bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo".

Comma 1. chiunque cagioni l'**inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Comma 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da **sostanze pericolose**.

La fattispecie di reato descritta nell'art. 257, TUA, punisce in sintesi le condotte di chi provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e (i) omette di provvedere alla bonifica dei siti contaminati o (ii) non informa le Autorità competenti dell'avvenuto inquinamento.

La condotta di cui all'art. 257, comma 1, primo periodo, TUA

L'attuale formulazione dell'art. 257, prima parte, TUA, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242, TUA.

Si precisa che la condotta illecita di mancata esecuzione del progetto di bonifica approvato secondo quanto previsto dall'art. 242 TUA, qualifica il reato in esame come un reato di danno e non di pericolo, richiedendo quindi per la sua configurazione la sussistenza di un evento dannoso di inquinamento. Ciò posto, il completamento della procedura di bonifica opera come causa di non punibilità.

La condotta di cui all'art. 257, comma 1, secondo periodo, TUA

La seconda parte dell'art. 257, comma 1, TUA, disciplina una fattispecie autonoma di reato (nuova rispetto alla disciplina previgente) consistente nell'omessa comunicazione prescritta dall'art. 242 TUA. In base a tale norma - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente idoneo a contaminare il sito ovvero all'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione - il responsabile dell'inquinamento è tenuto a mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e darne immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto. Tale comunicazione è dovuta a prescindere dal superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), essendo sufficiente il verificarsi di un evento potenzialmente idoneo a contaminare il sito, come specificato dallo stesso art. 242, TUA.

La giurisprudenza ha, inoltre, previsto che il reato sia integrato anche in caso di mero ritardo nella comunicazione, nonostante sia poi stata eseguita la bonifica.

La condotta di cui all'art. 257, comma 2, TUA

L'art. 257, comma 2, TUA stabilisce un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

In relazione alla fattispecie in esame occorre precisare che possono sorgere alcuni problemi interpretativi in relazione alla nozione di "sostanze pericolose". Infatti, la precedente disciplina faceva espresso riferimento solo all'inquinamento provocato da "rifiuti pericolosi", che erano definiti dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997; l'attuale disciplina estende, invece, l'applicazione della norma anche alle ipotesi di inquinamento delle acque, con la conseguenza che occorre fare riferimento non solo ai rifiuti pericolosi ma anche agli "scarichi idrici".

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI IN MATERIA DI RIFIUTI (ART. 258, COMMA 4, TUA)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, **fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**

Nello specifico, l'art. 258, comma 4, TUA, punisce, penalmente, le seguenti condotte illecite:

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore.

Le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1, TUA);

Questo reato si realizza quando chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente **traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento.

Tale fattispecie trova applicazione unicamente con riferimento alle spedizioni transfrontaliere, per via del richiamo al Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259 (abrogato e sostituito dal n. 1013/06) relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, che sono effettuate da soggetti che effettuano questa attività in modo professionale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 TUA)

Questo reato si configura quando chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, **cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.**

Se si tratta di **rifiuti ad alta radioattività** si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Questa fattispecie rappresenta l'ipotesi più grave tra i reati in materia ambientale richiamati dal Decreto 231, in quanto costruito sotto forma di delitto anziché di contravvenzione, e presupposto per l'applicazione di una sanzione interdittiva.

Tale fattispecie, poi, può essere contestata quale manifestazione dell'esistenza di una "associazione per delinquere" tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di gestione dei rifiuti, nella quale l'accusa può

ritenere coinvolto anche il produttore del rifiuto nel caso in cui vi fosse stata conoscenza da parte di questo delle irregolarità/ violazioni poi realizzate dal trasportatore o smaltitore.

Con riferimento alla pluralità di attività illecite, l'art. 260, comma 1, TUA prevede: (i) la cessione, (ii) la ricezione, (iii) il trasporto, (iv) l'esportazione, (v) l'importazione e (vi) comunque la gestione di rifiuti. Quest'ultima attività, cui l'inciso "comunque" attribuisce particolare rilievo, è definita dall'art. 183, comma 1, lettera n), TUA, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario". Da tale formulazione, si comprende che, la nozione di "gestione" include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dall'art. 260, comma 1, TUA, e, dall'altro lato, un'ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti.

A prescindere dall'effettiva realizzazione delle singole condotte sopra indicate, l'art. 260, comma 1, TUA richiede, al fine di integrare la fattispecie di reato in esame, la presenza dei seguenti ulteriori elementi:

- in primis, la realizzazione di una pluralità (almeno due) di operazioni tra quelle sopra indicate;
- l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità;
- l'allestimento di mezzi. Tale requisito evoca l'idea di un'attività svolta in forma imprenditoriale;
- il carattere abusivo delle operazioni, che già individualmente considerate devono integrare una violazione delle prescrizioni dettate in materia di gestione dei rifiuti. Si intendono abusive non solo quelle attività poste in essere in totale difetto di un'autorizzazione, ma anche quelle realizzate sulla base di autorizzazioni scadute oppure relative a tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché quelle attività poste in essere in totale difformità da quanto previsto nell'autorizzazione;
- oggetto del traffico di rifiuti deve essere un'ingente quantità di rifiuti. A tale proposito, occorre precisare che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (ut supra), che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità;
- la realizzazione del fatto deve avere come scopo precipuo quello del conseguimento di un ingiusto profitto.

La fattispecie di reato sanzionata dall'art. 260, comma 1, TUA è riconducibile alla tipologia dei reati abituali a natura complessa, per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione delle operazioni di illecita gestione dei rifiuti. L'abitualità cessa, quindi, solo nel momento in cui si interrompono le operazioni illecite ovvero venga a cessare l'organizzazione o venga meno il carattere abusivo delle attività (es. a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni).

Il reato in esame è poi punibile a titolo di dolo specifico. L'art. 260, comma 1, TUA, richiede, infatti, in capo all'agente il fine di conseguire un ingiusto profitto che non deve necessariamente avere natura patrimoniale, ma potrebbe essere anche rappresentato da vantaggi di altra natura.

Infine, in relazione alla possibile configurabilità del tentativo della fattispecie di reato in esame, posto che per il perfezionamento dello stesso è necessaria la realizzazione di una pluralità di operazioni (almeno due), è stato affermato che il compimento di una sola operazione di gestione abusiva di rifiuti, pur in presenza degli altri elementi costitutivi, rilevi a titolo di tentativo.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEL SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI) (ART. 260-BIS, COMMA 6, 7 SECONDO PERIODO E COMMA 8⁵⁸, TUA);

Comma 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false

⁵⁸ L'art. 260-bis del TUA è stato abrogato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") pubblicato nella G.U. n. 188 del 13 agosto 2011.

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

L'art. 260-bis, T.U.A., introdotto dall'art. 36 del D.L. n. 205/2010, sanziona penalmente quelle condotte illecite volte a violare gli adempimenti prescritti dalla legge al fine di garantire la c.d. tracciabilità dei rifiuti attraverso il sistema di controllo denominato SISTRI. In estrema sintesi, il SISTRI ha lo scopo di semplificare le modalità di registrazione delle operazioni riguardanti i rifiuti, al fine di rendere agevole l'accertamento del percorso dei rifiuti stessi, riducendo i modi di elusione dei controlli pubblici, attraverso la compilazione di apposite schede in formato telematico destinate ad assolvere alle funzioni del formulario di identificazione rifiuti e del registro di carico e scarico.

La condotta di cui all'art. 260-bis, comma 6, TUA

L'art. 260-bis, comma 6, TUA sanziona due condotte illecite, ovvero:

- (i) la falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- (ii) l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

La condotta di cui all'art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, TUA

L'art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, TUA sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di "rifiuti pericolosi" è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

L'art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, TUA, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

La condotta di cui all'art. 260-bis, comma 8, TUA

L'art. 260-bis, comma 8, TUA sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Il reato è punibile a titolo di dolo.

VIOLAZIONI DI NORME AUTORIZZATIVE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA (ART. 279, COMMA 5, TUA);

Comma 5. Nei casi previsti dal comma 2 [Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il **superamento dei valori limite di emissione** determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Le fattispecie di reato sanzionate dall'art. 279, TUA, aventi ad oggetto le immissioni nell'aria, assumono una rilevante valenza di tutela sostanziale dell'ambiente, in quanto misurate sui concetti di "valore limite di emissione" e di "valori limite di qualità dell'aria".

Nel descrivere la fattispecie in esame, occorre preliminarmente chiarire le seguenti definizioni:

- (i) per "emissione" ai sensi dell'art. 268, lettera b), TUA si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente";
- (ii) per "valore limite di emissione" si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria";
- (iii) per "valori limite di qualità dell'aria" si intendono, invece, "i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno";
- (iv) per "stabilimento" si intende, ai sensi dell'art. 268, lettera h), TUA "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

Con riferimento alla condotta illecita in esame, l'art. 279, comma 2, TUA sanziona chi "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione;
- dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del TUA;

- dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, TUA;
- dalla normativa di cui all'articolo 271, TUA;
- dall'autorità competente;
- dall'autorizzazione integrata ambientale.

Ai fini della possibile responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto, rileva la sola fattispecie di cui all'art. 279, comma 5, TUA, che sanziona (unicamente) le più gravi ipotesi in cui la condotta illecita descritta al comma 2 determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria prescritti dalla vigente normativa.

Entrambe le fattispecie di reato in esame hanno carattere meramente formale, in quanto risultano integrate per il solo fatto del superamento dei limiti prescritti dalla legge, posto che il danno all'ambiente si ritiene presunto per legge.

COMMERCIO DI ANIMALI E SPECIE VEGETALI PROTETTE O DETENZIONE DI RETTILI O MAMMIFERI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6, L. 150/1992)

Art. 1 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento** medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di **recidiva**, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento** medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi
- b) regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- c) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;
- d) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- e) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- f) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- g) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di **falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni** al fine

di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, **è vietato** a chiunque **detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica**) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

UTILIZZO DI SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO (ART. 3, COMMA 6, L. 549/1993);

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La Legge n. 549/1993 (successivamente modificata dalla Legge 16 giugno 1997, n. 179) è stata adottata con lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché al fine di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità ad una pluralità di provvedimenti di carattere sovranazionale, tra cui la Convenzione di Vienna ed il Protocollo di Montreal.

Le "sostanze lesive" in questione sono indicate nelle Tabelle A e B allegata alla Legge n. 549/1993. In particolare, la prima contiene l'elenco delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (suddivise in 4 gruppi), mentre la seconda elenca una pluralità di sostanze sottoposte dallo stesso provvedimento ad un particolare regime di controllo.

L'articolo 3, Legge n. 549/1993, disciplina le modalità con cui deve avvenire la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, operando una serie di rinvii al Regolamento (CE) del 15 dicembre 1994, n. 3093/94, per la disciplina di dettaglio sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono.

Al fine di individuare la disciplina specifica applicabile alle fattispecie la cui violazione determina l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-undecies del Decreto occorre, tuttavia, fare riferimento al Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1005/2009, in vigore dall'1 novembre 2009 ed applicabile dall'1 gennaio 2010, che ha provveduto ad integrare in un unico testo le modifiche normative intervenute in materia dopo il 2000.

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2009, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

[INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO DELL'AMBIENTE MARINO REALIZZATO MEDIANTE LO SCARICO DI NAVI \(ARTT. 8 E 9, D.Lgs. 202/2007\)](#)⁵⁹

Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

⁵⁹ Tali fattispecie appartengono alla categoria dei c.d. reati propri, e si possono ravvisare unicamente in capo al Comandante di una nave, ai membri dell'equipaggio e nei confronti del proprietario o dell'armatore. Rimangono pertanto escluse anche le ipotesi in cui la società utilizzi il noleggio delle navi.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUES C.P.)

Tale fattispecie prevede che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo; in questi casi le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando, invece, l'associazione di cui all'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono, altresì, aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate:

- miscelazione di rifiuti (art. 256, c.5 D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c.6 D.Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, c.1 D.Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, c.2 D.Lgs. 152/06);
- falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI (art. 260-bis commi 6,7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass, le aree ritenute più specificamente a rischio nell'ambito dei reati ambientali riguardano le attività connesse:

- processo di gestione dei rifiuti speciali, ivi inclusi reagenti, scarti biologici, traccianti e macchinari diagnostici;
- processo di approvvigionamento delle sorgenti radioattive;
- attività di gestione immobiliare, in particolare alle attività di bonifica dei siti presso i quali si avviano i lavori di costruzione nonché di ristrutturazione;
- adempimenti ambientali connessi alla gestione dei reparti di radioterapia/ medicina nucleare.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento a cui i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner della Società devono attenersi;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi e necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, pur tenendo conto della diversa

posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure ed i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi di comportamento qui descritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituiscono obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce, a carico dei Destinatari, l'esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

Con particolare riferimento ai soggetti esterni alla Società, è fatto divieto ai Partners e ai Collaboratori della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti nell'ambito dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01.

In particolare, i soggetti che forniscono alla Società servizi di qualsiasi genere in ambito ambientale devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali in titolarità della Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'Ambiente; comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-undecies, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei **reati ambientali** previsti dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società sono:

- le attività di bonifica devono essere affidate a specialisti esterni e sulla base di un progetto di bonifica emesso dall'Ente di volta in volta competente;
- la selezione delle controparti, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di Partner e Fornitori devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- i contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del codice Etico di Medipass;
- nei contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle previsioni di cui al Decreto e del Codice Etico di Medipass.
- le attività di predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti o di comunicazione in merito alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da inserire all'interno del registro cartaceo devono essere svolte dai soggetti incaricati;

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, lo stesso OdV è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei Destinatari del Modello, delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi.

In particolare, i compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali, avvalendosi anche delle specifiche funzioni aziendali e/o consulenti esperti della materia, sono i seguenti:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- effettuare specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree a rischio relativamente ai reati ambientali, diretti a verificare la corretta attuazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi periodici

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale;
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi.



Medipass
Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ART. 25
DUODECIES**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare

PARTE SPECIALE ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	190
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO).....	190
2.1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS.....	191
3.	AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO.....	191
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....	191
5.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	193
5.1.	FLUSSI INFORMATIVI	194

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Societari, dagli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti (inclusi i Dirigenti) di Medipass, nonché da Partner, Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo operano nell'ambito delle Aree a Rischio/ Attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da Medipass che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2009/52 sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies. Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati presupposti.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 COMMA 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286)

Ai sensi del comma 12-bis dell'art. 22 d.lgs 286 del 1998 è previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, così come previsto dallo stesso art. 22, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale⁶⁰.

TRASPORTO DI STRANIERI IRREGOLARI NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART. 12, COMMA 3, 3-BIS E 3-TER D.LGS. 286/1998)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il

⁶⁰ Ai sensi del comma 3 dell'art 603-bis, così come modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, "costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aggravata se ricorrono due o più ipotesi; ed ulteriormente aumentata se a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DI STRANIERI IRREGOLARI NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART. 12, COMMA 5 D.LGS. 286/1998)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'Immigrazione. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

2.1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER MEDIPASS

In considerazione dell'attività svolta, Medipass ha ritenuto rilevante per la propria organizzazione la seguente fattispecie di reato di seguito elencata, disciplinata dagli artt. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286).

3. AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, tenuto conto delle attività concretamente svolte da Medipass, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere:

- selezione e assunzione del personale;
- ricorso ad agenzie di somministrazione interinale del lavoro;
- assegnazione di appalti immobiliari e di servizi svolti nell'ambito delle aree di competenza della società;
- gestione di Appalti con cooperative in ambito sanitario.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Medipass nel corso dell'attività periodica di "risk assessment".

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con Medipass, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I Destinatari, nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25-duodeces del Decreto, pur tenendo conto della

diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole definite nella Parte Generale, i Destinatari, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi (che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti:

- disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla Società;
- Codice Etico;
- deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità;
- sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe;
- norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società formalizza in relazione alle diverse aree di attività;
- i principi di comportamento qui descritti.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Medipass. La conoscenza e il rispetto almeno del Codice Etico costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale sancisce, pertanto, a carico dei Destinatari, l'esplicito divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-duodecies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole generali di condotta precedentemente citate, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento delle attività correlate alle Aree a Rischio reato sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-duodeces del Decreto, al rispetto delle regole definite a disciplina delle stesse. Il sistema di controllo interno si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, le misure di prevenzione e i controlli specifici a mitigazione del rischio di commissione dei **reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** previsto dal Decreto con riferimento alle Aree a Rischio individuate come rilevanti per la Società sono:

- in caso di assunzione diretta di personale da parte di Medipass, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto degli obblighi di comunicazione nonché la completa raccolta e il successivo aggiornamento della documentazione riferita ai dipendenti extra-comunitari (permessi di soggiorno);

A tal proposito si fa riferimento alle seguenti procedure aziendali inerenti al processo di selezione e assunzione:

- procedura selezione e assunzione del personale;
- ricorso al CCNL in vigore per i dipendenti della Società;
- rispetto di norme giuslavoristiche e degli obblighi di comunicazione;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori residenti in paesi extra-comunitari;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico di Medipass;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle previsioni di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello;
- deve essere rispettata da tutti i Destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Medipass è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee;
- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate. A tal proposito si fa riferimento alle seguenti procedure/prescrizioni aziendali inerenti al processo di approvvigionamento:
 - procedura "Ciclo Passivo" e relativo processo accurato di selezione dei fornitori (verifica dei requisiti di onorabilità);
 - procedura "Tesoreria" (in base alla quale non è possibile liquidare un fornitore in assenza del DURC aggiornato);
 - disposizioni aziendali in merito alla presenza della clausola rescissoria nei contratti di appalto di servizio, alle verifiche della regolarità del rapporto instaurato tra appaltatore e lavoratore nonché alle verifiche periodiche sugli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali della controparte in relazione al personale impiegato negli appalti.

In ogni caso è garantito l'accesso all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, agli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione al CdA. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Sindaco Unico.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel Modello e nella presente Parte Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Aree e Attività a Rischio individuate nel presente documento

5.1. FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi spontanei

Non previsti.

Flussi informativi spontanei

- Avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione, chiamate a testimoniare per ipotesi di reato legate alla parte speciale (anche in capo ad appaltatori di servizi);
- segnalazione di eventi rilevanti e/o di comportamenti non conformi.



Medipass

Advanced Medical Services



**PARTE SPECIALE ALTRE
FATTISPECIE DI REATO**

Altre fattispecie di reato

PARTE SPECIALE ALTRE FATTISPECIE DI REATO

In seguito alle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione delle ipotesi di reato contemplate dal Decreto, effettuate anche in sede di aggiornamento del presente documento, non sono emerse, nell'ambito delle attività specifiche della Società, ipotesi di reato significative, concretamente realizzabili relativamente alle fattispecie di reato di seguito riepilogate:

- reati in materia di abusi di mercato **ex art. 25 sexies** D.Lgs. 231/2001;
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico **ex art. 25 quater** D.Lgs. 231/2001;
- Razzismo e Xenofobia **ex art. 25 terdecies** D.Lgs. 231/2001

La Legge Europea 2017, approvata in data 20/11/2017, ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D.Lgs. 231/2001, rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 che, all'art. 7, comma 1 lett. c), ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Contestualmente però, il medesimo Decreto Legislativo ha introdotto il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nel Codice Penale all'art. 604 bis nel Codice Penale.

In considerazione dell'evoluzione normativa sopra descritta e della remota possibilità di esposizione al rischio di concreta realizzazione di una delle fattispecie richiamate, si resta in attesa di interventi normativi chiarificatori.